SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 178

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 luglio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

Ministero delle finanze

Ministero dei trasporti

Ministero del tesoro

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università «La Sapienza» di Roma

Regione Sicilia

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 67

LEGGE 14 luglio 1993, n. 257.

Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 9 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Roma il 6 novembre 1990.

LEGGE 14 luglio 1993, n. 258.

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla equipollenza generale dei periodi di studi universitari, fatta a Roma il 6 novembre 1990.

LEGGE 14 luglio 1993, n. 259.

Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988.

LEGGE 14 luglio 1993, n. 260.

Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul factoring internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988.

Da 93G0320 a 93G0323

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 luglio 1993, n. 261.

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, recante partecipazione dell'Italia all'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il convertito in legge il decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, recante partecipazione dell'Italia all'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

AVVERTENZA

Il decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 2 giugno 1993.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 42, è ripubblicato il testo del decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, corredato delle relative note ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1280):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro degli affari esteri (ANDREATTA) il 2 giugno 1993.

Assegnato alla 3ª commissione (Esteri), in sede referente, il 4 giugno 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 giugno 1993.

Esaminato dalla 3ª commissione il 6 luglio 1993.

Esaminato in aula il 9 luglio 1993 e approvato il 16 luglio 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2930):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 luglio 1993, con pareri delle commissioni I, II, IV, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 luglio 1993.

Esaminato dalla III commissione il 21 luglio 1993.

Esaminato in aula e approvato il 27 luglio 1993.

93G0343

DECRETO-LEGGE 30 luglio 1993, n. 262.

Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni di sostegno in favore del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo di corrispondente quota delle maggiori entrate conseguenti dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dall'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro dei trasporti*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0345

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 1993.

Modificazioni alle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1988, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1988, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 60, con il quale è stata determinata in diciotto unità la dotazione organica della nona qualifica funzionale ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1990, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 196, con il quale sono state determinate, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali in complessive 883 unità;

Viste la nota n. 1612 SG del 28 maggio 1992 e le note n. 3227 SG del 29 dicembre 1992 e n. 900 SG dell'8 aprile 1993, con le quali il Segretariato generale del Consiglio di Stato, a riscontro della nota n. 89580 del 27 giugno 1992 e della nota n. 7829 del 10 marzo 1993 del Dipartimento della funzione pubblica, ha proposto, adeguatamente motivandola, una diversa ripartizione dei contingenti dei profili professionali e delle dotazioni delle qualifiche funzionali del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ferma restando la consistenza numerica cumulativa delle dotazioni organiche del predetto personale, già determinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 1989;

Tenuto conto che le variazioni che si propongono con le citate note non comportano oneri finanziari aggiuntivi in quanto conseguenti ad un procedimento di reciproca compensazione, attuato mediante riduzione di complessive 25 unità di personale appartenente ai profili professionali n. 3 «assistente amministrativo» (- 6 unità), e n. 176 «assistente giudiziario» (- 19 unità), entrambi ascritti alla sesta qualifica funzionale, e corrispondente incremento, per un pari complessivo numero di unità, nei profili professionali n. 11 «autista meccanico» di quarta qualifica funzionale (+ 14 unità) e n. 24 «addetto ai servizi ausiliari e di anticamera» di terza qualifica funzionale (+ 11 unità), il cui contingente è altresì incrementato del numero dei posti pari alla consistenza del profilo n. 10 «conducente di automezzi», ascritto alla medesima terza qualifica funzionale, contestualmente soppresso;

Preso atto che sulla proposta avanzata con la nota sopra citata è intervenuta intesa con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P., che ha manifestato il proprio assenso con telegramma n. 11124 del 6 maggio 1993;

Ritenuto che, pertanto, si rende possibile procedere all'attuazione di tale richiesta di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale predetto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, fatta comunque salva l'applicazione dell'art. 31 del decreto legislativo medesimo;

Decreta:

Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali sono determinate secondo l'allegata tabella *A* che sostituisce quella annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1990, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 196, citato in premessa, e che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 giugno 1993

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CASSESE

TABELLA A

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Nona qualifica funzionale dotazione organica cumulativa n. 25

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
1 A - Direttore amministrativo	15
13 A - Direttore amministrativo contabile	10
Totale	25

Ottava qualifica funzionale dotazione organica cumulativa n. 49 (*)

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
1 - Funzionario amministrativo	5 *(a)*
13 - Funzionario amministrativo contabile	5 *(b)*
20 - Analista di organizzazione	1
174 - Funzionario di cancelleria	36 *(c)*
265 - Bibliotecario	1
272 - Analista di procedure	1
Totale	49

(*) In tale dotazione organica, 12 posti sono complessivamente resi indisponibili, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, distribuiti nei profili professionali e nelle seguenti misure:

(a) dei quali 2 indisponibili, *(b)* dei quali 2 indisponibili, *(c)* dei quali 8 indisponibili.

Settima qualifica funzionale dotazione organica cumulativa n. 110 (**).

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
2 - Collaboratore amministrativo	8 *(d)*
14 - Collaboratore amministrativo contabile	33 *(e)*
175 - Collaboratore di cancelleria	67 *(f)*
266 - Collaboratore bibliotecario	1
273 - Analista	1
Totale	110

(**) In tale dotazione organica, 13 posti sono complessivamente resi indisponibili, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, distribuiti nei profili professionali e nelle seguenti misure:

(d) dei quali 2 indisponibili, *(e)* dei quali 2 indisponibili, *(f)* dei quali 7 indisponibili.

Sesta qualifica funzionale dotazione organica cumulativa n. 161.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
3 - Assistente amministrativo	37
176 - Assistente giudiziario	120
277 - Procedurista di organizzazione	2
280 - Consollista	2
Totale	161

Quinta qualifica funzionale dotazione organica cumulativa n. 341

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
4 - Operatore amministrativo	130
6 - Stenodattilografo	200
8 - Coordinatore di rimessa	2
120 - Tipografo impressore specializzato	1
209 - Telescriventista centralinista operatore radio specializzato	1
281 - Registratore di dati	2
282 - Operatore di sala macchine	2
283 - Addetto ai terminali evoluti	3
Totale	341

Quarta qualifica funzionale dotazione organica cumulativa n. 131

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
7 - Dattilografo	57
9 - Conducente di automezzi speciali	1
11 - Autista meccanico	29
22 - Addetto ai servizi di portierato e custodia	35
129 - Tipografo impressore	1
208 - Telefonista telescriventista operatore radio	8
Totale	131

Terza qualifica funzionale dotazione organica cumulativa n. 91

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
24 - Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	91
Totale	91

AVVERTENZA

Il presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostituisce integralmente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1990, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 196, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 1991.

93A4222

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 1993.

Modificazioni alle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni in materia di pubblico impiego.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1989, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 41, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione penitenziaria.

Visto il decreto interministeriale 1° agosto 1991, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1993, registro n. 18, foglio n. 258, con il quale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, è stata determinata la dotazione organica del personale appartenente alla nona qualifica funzionale in complessive trecentocinquantasei unità;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed in particolare gli articoli 34 e 35 con i quali sono state complessivamente incrementate di duecentonovantuno unità le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;

Vista la legge 16 ottobre 1991, n. 321, ed in particolare l'art. 13 della stessa;

Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ed in particolare l'art. 26, comma 1, della stessa;

Viste la nota prot. n. 58097 12 in data 31 luglio 1992, la nota prot. n. 065468 12 in data 26 marzo 1993 e la nota prot. n. 955563 A 7 del 29 aprile 1993 con le quali il Ministero di grazia e giustizia ha proposto la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dell'Amministrazione penitenziaria, adeguatamente motivando tale richiesta in base alle proprie esigenze funzionali ed alle particolari necessità operative di tale settore.

Considerato che le variazioni proposte con le sopracitate note risultano nei limiti della dotazione organica cumulativa del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione penitenziaria, che si determina in 9.422 unità per effetto di sommatoria delle dotazioni organiche del detto personale, già fissate in 8.775 unità dal menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1988, con la consistenza numerica della nona qualifica funzionale stabilita in n. 356 unità e con l'entità degli incrementi complessivamene apportati dagli articoli 34 e 35, comma 1 (tabella *G*), della legge 15 dicembre 1990, n. 395, pari a 291 unità di personale.

Considerato altresì che la predetta dotazione organica di 9.422 unità deve essere ridotta del numero dei posti, indicato nella tabella *I* allegata al decreto-legge 8 giugno 1992, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, destinato ad affluire, ai sensi

dell'art. 26 della predetta legge n. 356/1992, all'Ufficio centrale della giustizia minorile, nei limiti di cui alla sopra citata nota n. 955563/A/7 del 29 aprile 1993 del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e, per le motivazioni in essa contenute, nelle seguenti misure per ciascuno dei profili professionali sottoindicati: relativamente alla nona qualifica funzionale, profili professionali n. 169°A «direttore coordinatore penitenziario» (- 12 posti) e n. 241/A «direttore coordinatore di servizio sociale» (7 posti); relativamente all'ottava qualifica funzionale, profili professionali n. 169 «direttore di istituto penitenziario» (1 posto) e n. 241 «direttore di servizio sociale» (5 posti); relativamente alla settima qualifica funzionale, profili professionali n. 14 «collaboratore amministrativo contabile» (42 posti), n. 203 «capo tecnico» (- 1 posto), n. 242 «assistente sociale coordinatore» (304 posti) e n. 246 «educatore coordinatore» (231 posti); relativamente alla quinta qualifica funzionale, profili professionali n. 4 «operatore amministrativo» (110 posti), n. 51 «elettricista specializzato» (8 posti), n. 66 «muratore specializzato» (4 posti), n. 72 «idraulico specializzato» (4 posti), n. 133 «infermiere professionale» (3 posti) e n. 244 «operatore di area pedagogica per minori» (36 posti), il cui contingente pari a 36 posti risulta pertanto soppresso; relativamente alla quarta qualifica funzionale, profili professionali n. 9 «conducente di automezzi speciali» (5 posti), n. 42 «operatore per la lavorazione dei profilati e dei laminati metallici» (2 posti), n. 50 «elettricista» (2 posti), n. 61 «operatore per la lavorazione dei materiali non metallici» (3 posti), n. 65 «muratore» (5 posti), n. 67 «pittore» (3 posti) e n. 71 «idraulico» (3 posti), pari a complessive 791 unità che, detratte dalla dotazione di 9.422 unità inizialmente indicate, determinano una dotazione organica del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria definitivamente quantificabile in 8.631 unità di personale.

Tenuto conto che alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle variazioni delle dotazioni organiche di cui al presente decreto si provvede mediante utilizzo dello stanziamento all'uopo previsto dall'art. 13 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e che, quindi, come stabilito dal comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non sussistono ulteriori spese a carico del bilancio dello Stato;

Preso atto che sulla proposta formulata dal Ministero di grazia e giustizia con le note sopra richiamate è intervenuta intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del tesoro, rispettivamente con nota n. 3213/92/8.312.21.4 del 19 gennaio 1993 e con telegramma n. 107810 del 21 aprile 1993;

Ritenuto pertanto che è possibile procedere all'attuazione di tali richieste di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, fatta comunque salva l'applicazione dell'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sono determinate secondo l'allegata tabella *A*, che sostituisce quella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1989, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 41, citato in premessa e che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 4 giugno 1993

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CASSESE

AVVERTENZA

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232

TABELLA A

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Nona qualifica funzionale dotazione organica cumulativa n. 337

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
1A - Direttore amministrativo	1
13A - Direttore amministrativo contabile	12
28A - Direttore statistico	1
169A - Direttore coordinatore istituto penitenziario	238
224A - Ingegnere direttore coordinatore	1
226A - Direttore medico coordinatore	10
230A - Psicologo direttore	1
241A - Direttore coordinatore servizio sociale	53
247A - Direttore coordinatore area pedagogica	12
248A - Direttore agrario	1
265A - Direttore di biblioteca	1
296 - Analista esperto di procedure	3
297 - Analista esperto di sistemi	3
Totale	337

Ottava qualifica funzionale dotazione organica cumulativa n. 1.249

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
1 - Funzionario amministrativo	2
13 - Funzionario amministrativo contabile	340
28 - Funzionario statistico	1
169 - Direttore di istituto penitenziario	324

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
224 - Ingegnere direttore	4
226 - Medico direttore	25
230 - Psicologo coordinatore	2
241 - Direttore di servizio sociale	245
247 - Direttore area pedagogica	280
248 - Funzionario agrario	2
265 - Bibliotecario	2
271 - Analista di sistema	9
272 - Analista di procedure	12
300 - Capo sala macchine esperto	1
Totale	1 249

Settima qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 2 032.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
2 - Collaboratore amministrativo	2
14 - Collaboratore amministrativo contabile.	213
29 - Collaboratore statistico	2
33 - Traduttore interprete	2
170 - Collaboratore di istituto penitenziario	159
203 - Capo tecnico	24
212 - Architetto	4
225 - Ingegnere	20
227 - Medico	15
231 - Psicologo	50
242 - Assistente sociale coordinatore	726
246 - Educatore coordinatore	769
249 - Collaboratore agrario	5
266 - Collaboratore di biblioteca	2
273 - Analista	12
274 - Programmatore di sistema	14
275 - Capo sala macchine.	1
299 - Programmatore esperto	12
Totale	2 032

Sesta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 1 566.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
3 - Assistente amministrativo	550
15 - Ragioniere	460
30 - Assistente statistico	2
31 - Assistente linguistico	2
48 - Assistente tecnico per le lavorazioni metalliche	2
60 - Assistente tecnico per l'elettronica	2
64 - Assistente tecnico per le lavorazioni di materiali non metallici	1
73 - Assistente tecnico edile	40
103 - Direttore di macchina	6
106 - Comandante	6
134 - Capo sala	56
137 - Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia	20
190 - Assistente tecnico per l'elettronica industriale	2
200 - Assistente tecnico agrotecnico	6
245 - Educatore	188
250 - Assistente tecnico agrario	4
276 - Programmatore	18
277 - Proceduristа di organizzazione	8
279 - Capo unità operativa	3
280 - Consollista	190
Totale	1 566

Quinta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 1 750.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
4 - Operatore amministrativo	440
6 - Stenodattilografo	10
27 - Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia	2
39 - Aggiustatore meccanico specializzato	9
43 - Operatore specializzato per la lavorazione di profilati e laminati metallici	17
51 - Elettricista specializzato	92
55 - Elettromeccanico specializzato	50
59 - Apparecchiatore elettronico specializzato	50
62 - Operatore specializzato per la lavorazione di materiali non metallici	39
66 - Muratore specializzato	96
68 - Pittore specializzato	6
70 - Falegname specializzato	72
72 - Idraulico specializzato	96
96 - Conduttore specializzato di motori navali	5
105 - Comandante	5
118 - Tipografo compositore specializzato	13
120 - Tipografo impressore specializzato	13
122 - Fotocompositore specializzato	29
126 - Litografo specializzato	20
133 - Infermiere professionale	497
135 - Tecnico di radiologia medica	72
207 - Disegnatore specializzato	6
209 - Teleserventista centralinista operatore radio specializzato	95
251 - Tecnico agrario specializzato	13
283 - Addetto a personal computer	22
Totale	1 750

Quarta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 1 103.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
5 - Coadiutore	480
7 - Dattilografo	80
9 - Conducente di automezzi speciali	110
42 - Operatore per le lavorazioni di profilati e laminati metallici.	0
50 - Elettricista	55
61 - Operatore per le lavorazioni di materiali non metallici	28
65 - Muratore	82

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
67 - Pittore	48
69 - Falegname	22
71 - Idraulico	84
112 - Capo barca per il traffico nello Stato	6
123 - Legatore	16
208 - Telefonista telescriventista operatore radio	25
252 - Tecnico agrario	7
Totale	1 103

Terza qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 221

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
24 - Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	121
131 - Ausiliario socio sanitario	100
Totale	221

Seconda qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 373

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
25 - Addetto alle attrezzature e pulizie	373
Totale	373

AVVERTENZA

Il presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostituisce integralmente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1988 registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1988, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 41, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33, dell'8 febbraio 1991.

93F4223

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 1993.

Modificazioni alle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1988, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 77, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 6, comma primo, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto interministeriale del 19 aprile 1989, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1989, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 115, con il quale è stato determinato l'organico del personale della nona qualifica funzionale in complessivi duecentoventuno posti;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, recante norme sul riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 13918 del 6 agosto 1990, istitutivo, ai sensi dell'art. 9 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, dei ruoli transitori nei quali è confluito per effetto delle disposizioni di cui al comma 13 del citato art. 9 il personale in servizio presso gli uffici idrografici del predetto Ministero, nonché presso gli uffici geologico, sismico e dighe del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in particolare l'art. 7 della medesima, ai sensi della quale il personale appartenente alle qualifiche funzionali già in servizio presso il soppresso ufficio speciale del genio civile per il Reno, avvalendosi della facoltà di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 27 della citata legge n. 183 del 1989, è transitato nei ruoli della regione Emilia-Romagna in numero di 26 unità;

Visto il regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, in vigore dal 2 aprile 1991;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1991, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 137, con il quale si è provveduto all'inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 2 aprile 1991, del prsonale già appartenente ai ruoli transitori (tabelle *A*, *B* e *C*) del Ministero dei lavori pubblici, istituiti ai sensi del citato art. 9 della legge n. 183 del 1989;

Ritenuto che a seguito del trasferimento di detto personale e delle relative competenze rispettivamente dai Servizi mareografico ed idrografico, sismico e dighe del Ministero dei lavori pubblici ai ruoli omogenei dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si rende necessario procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del Ministero dei lavori pubblici mediante riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei contingenti di profili professionali ad esse ascritti, già fissate con il sopra menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1988, di un numero di posti pari a quello delle dotazioni organiche previste per

il ruolo transitorio del Servizio mareografico ed idrografico, del Servizio dighe e del Servizio sismico del Ministero dei lavori pubblici, e corrispondenti alle unità di personale già in servizio presso i predetti servizi e transitate, per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 1991, innanzi citato, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi tecnici nazionali;

Vista la nota prot. n. 554 del 7 gennaio 1991, con la quale il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ha formulato e motivato le proposte di quantificazione dei contingenti dei profili professionali della nona qualifica funzionale; la nota prot. n. 4118 in data 22 febbraio 1992 con la quale lo stesso Ministero dei lavori pubblici ha provveduto ad integrare la citata nota del 7 gennaio 1991, prot. n. 554, altresì richiedendo la contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche del personale a seguito del trasferimento nei ruoli dei Servizi tecnici nazionali, istituiti con legge 18 maggio 1989, n. 183, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e regolamentati, in attuazione dell'art. 9 della predetta legge, con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, del personale già appartenente ai ruoli transitori del Ministero dei lavori pubblici, nonché la nota prot. n. 20589 del 24 novembre 1992 con la quale il predetto Ministero ha provveduto ad ulteriormente integrare e specificare le note medesime con riferimento alle richieste con le medesime avanzate;

Ritenuta la congruità alle esigenze dell'amministrazione della richiesta di rideterminazione delle dotazioni organiche come formulata con la nota sopra richiamata;

Ritenuto inoltre che si rende necessario, sulla base delle richieste avanzate dal Ministero dei lavori pubblici con le note sopra specificate, provvedere contestualmente alla determinazione dei contingenti dei profili professionali appartenenti alla nona qualifica funzionale, nei limiti della dotazione organica già definita con il decreto interministeriale 19 aprile 1989;

Considerato che la dotazione organica dei profili professionali della nona qualifica proposta dal suddetto Ministero risulta nei limiti della dotazione organica complessiva di nona qualifica funzionale già definita con il citato decreto interministeriale in data 19 aprile 1989 ai sensi dell'art. 21, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

Preso atto che sulla proposta formulata dal Ministero dei lavori pubblici con le note sopra richiamate è intervenuta intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del tesoro, rispettivamente con nota n. 79493/8.312.21.6 del 1° febbraio 1993 e con nota n. 110867 del 30 marzo 1993;

Ritenuto pertanto che è possibile procedere all'attuazione di tale richiesta di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, fatta salva comunque l'applicazione dell'art. 31 del decreto legislativo medesimo;

Decreta

Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del Ministero dei lavori pubblici, sono rideterminate secondo l'allegata tabella *A* che sostituisce quella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1988, citato in premessa, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1988, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 77 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1991, n. 33, e che costituisce parte integrante del presente decreto, fermo restando il contingente dei posti in soprannumero determinato ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138, di cui alla allegata tabella *B* ed ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, di cui alla tabella *C*.

Roma, 4 giugno 1993

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CASSESE

AVVERTENZA

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232.

TABELLA A

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nona qualifica funzionale dotazione organica cumulativa n. 205

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
1/A - Direttore amministrativo	46
13/A - Direttore amministrativo contabile	18
211/A - Architetto direttore coordinatore	16
222/A - Geologo direttore coordinatore	2
224/A - Ingegnere direttore coordinatore	114
265/A - Direttore di biblioteca	1
297 - Analista esperto di sistema	8
Totale . . .	205

Ottava qualifica funzionale dotazione organica cumulativa n. 433 (*)

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
1 - Funzionario amministrativo	150 *(a)*
13 - Funzionario amministrativo contabile	30 *(b)*
17 - Analista economico finanziario	4
20 - Analista di organizzazione	4
28 - Funzionario statistico	4
116 - Capitano L.C. Padrone marittimo 1ª classe	8

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
211 - Architetto direttore	20 (c)
213 - Biologo direttore	2
215 - Chimico direttore	2
220 - Fisico direttore	4
222 - Geologo direttore	8 (d)
224 - Ingegnere direttore	183 (e)
265 - Bibliotecario	2 (f)
271 - Analista di sistema	6 (g)
272 - Analista di procedure	6 (h)
Totale . . .	433

(*) In tale dotazione organica, n. 103 posti, complessivamente resi indisponibili ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, sono distribuiti nei profili professionali richiamati nelle lettere che seguono e nelle misure a fianco di ciascuno indicate:

(a) dei quali 23 indisponibili; (b) dei quali 9 indisponibili; (c) dei quali 8 indisponibili; (d) dei quali 1 indisponibile; (e) dei quali 57 indisponibili; (f) dei quali 1 indisponibile; (g) dei quali 2 indisponibili; (h) dei quali 2 indisponibili.

Settima qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 1.435 (**).

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
2 - Collaboratore amministrativo	239 (a)
14 - Collaboratore amministrativo contabile	136 (b)
18 - Collaboratore economico finanziario	6
29 - Collaboratore statistico	6
33°- Traduttore interprete	2
115 - Cap. L.C. Aspirante cap. L.C. - Padr. M. 2ª cl.	20
203 - Capo tecnico	827
212 - Architetto	20 (c)
214 - Biologo	2
216 - Chimico	2
221 - Fisico	4
223 - Geologo	10 (d)
225 - Ingegnere	130 (e)
233 - Matematico	2
266 - Collaboratore bibliotecario	2
273 - Analista	15 (f)
274 - Programmatore di sistema	6 (g)
275 - Capo sala macchine	6
Totale . . .	1.435

(**) In tale dotazione organica, n. 102 posti, complessivamente resi indisponibili ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, sono distribuiti nei profili professionali richiamati nelle lettere che seguono e nelle misure a fianco di ciascuno indicate:

(a) dei quali 23 indisponibili; (b) dei quali 9 indisponibili; (c) dei quali 8 indisponibili; (d) dei quali 1 indisponibile; (e) dei quali 57 indisponibili; (f) dei quali 2 indisponibili; (g) dei quali 2 indisponibili.

Sesta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 1.231.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
3 - Assistente amministrativo	230
15 - Ragioniere	90
30 - Assistente statistico	50
34 - Assistente linguistico	4
41 - Assistente tecnico motorista	4
48 - Assistente tecnico per le lavorazioni metalliche	5
53 - Assistente tecnico area elettrica	5
60 - Assistente tecnico per l'elettronica	20
64 - Assistente tecnico per la lavorazione di materiali non metallici	6
78 - Assistente tecnico di bacino	4
101 - Ufficiale di macchina	12
103 - Direttore di macchina	20
106 - Comandante	28
108 - Ufficiale di coperta	11
127 - Assistente tecnico proto	2
188 - Assistente tecnico	534
189 - Assistente tecnico per elettrotecnica	2
193 - Assistente tecnico per telecomunicazioni	50
194 - Assistente tecnico per chimica industriale	6
197 - Assistente tecnico per termotecnica	4
206 - Assistente idrogeotopocartografico	30
276 - Programmatore	40
277 - Procedurista di organizzazione	4
279 - Capo unità operativa	30
280 - Consollista	40
Totale . . .	1.231

Quinta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 1.723.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
4 - Operatore amministrativo	879
8 - Coordinatore di rimessa	12
12 - Autista meccanico specializzato	44
27 - Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia	6
36 - Motorista meccanico specializzato	30
39 - Aggiustatore meccanico specializzato	29
43 - Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati metallici	40
45 - Saldatore specializzato	27
47 - Operatore specializzato macchine per lavorazioni metalliche e plastiche	22
51 - Elettricista specializzato	31
55 - Elettromeccanico specializzato	22
59 - Apparecchiatore elettronico specializzato	12
62 - Operatore specializzato per la lavorazione dei materiali non metallici	4
66 - Muratore specializzato	6
68 - Pittore specializzato	9
70 - Falegname specializzato	17

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
72 - Idraulico specializzato.	6
75 - Ufficiale idraulico	200
77 - Operatore specializzato bacino	8
90 - Operatore specializzato alimentazione	17
96 - Conduttore specializzato motori navali	10
100 - Ufficiale di macchina	24
105 - Comandante	11
107 - Ufficiale di coperta	7
110 - Marinaio autorizzato al traffico	44
118 - Tipografo compositore specializzato	2
120 - Tipografo impressore specializzato	2
122 - Fotocompositore specializzato	3
126 - Litografo specializzato	4
178 - Operatore subacqueo specializzato	6
207 - Disegnatore specializzato	110
209 - Telescriventista centralinista operatore radio specializzato	29
264 - Operatore tecnico specializzato di laboratorio	2
281 - Registratore di dati	20
282 - Operatore di sala macchine	20
283 - Addetto ai terminali evoluti	8
Totale	1 723

Quarta qualifica funzionale dotazione organica cumulativa n. 1 932

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
7 - Dattilografo	320
9 - Conducente di automezzi speciali	9
11 - Autista meccanico	182
22 - Addetto ai servizi di portierato e custodia	80
23 - Addetto ai servizi di vigilanza	268
35 - Operatore lavorazioni motoristiche e meccaniche	62
38 - Aggiustatore meccanico	34
42 - Operatore per la lavorazione dei profilati e laminati metallici	37
44 - Saldatore	16
45 - Operatore macchine lavorazioni metalliche e plastiche	4
50 - Elettricista	26
54 - Elettromeccanico	8
61 - Operatore lavorazioni materiali non metallici	4
65 - Muratore	11
67 - Pittore	9
69 - Falegname	18
71 - Idraulico	15
74 - Sorvegliante idraulico	340
76 - Operatore di bacino	16
89 - Operatore per l'alimentazione	51
95 - Conduttore di motori navali	75
104 - Nostromo	150
109 - Marinaio conduttore	11
112 - Capo barca traffico nello Stato	4
113 - Dragatore	30
117 - Tipografo compositore	2
119 - Tipografo impressore	2
121 - Fotocompositore	4
123 - Legatore	4
125 - Litografo	2
148 - Agente ausiliario di laboratorio tecnico	18
208 - Telefonista telescriventista operatore radio	110
285 - Addetto macchine ausiliarie	10
Totale	1 932

Terza qualifica funzionale dotazione organica cumulativa n. 290

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
10 - Conducente di automezzi	20
24 - Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	138
88 - Addetto alla ristorazione	4
97 - Marinaio	71
210 - Addetto alle lavorazioni	57
Totale	290

Seconda qualifica funzionale dotazione organica cumulativa n. 20

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
25 - Addetto attrezzature e pulizie	20
Totale	20

TABELLA *B*

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Posti in soprannumero ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138

Settima qualifica funzionale dotazione organica cumulativa n. 317

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
2 - Collaboratore amministrativo	162
14 - Collaboratore amministrativo contabile	35
203 - Capo tecnico	120
Totale	317

Sesta qualifica funzionale dotazione organica cumulativa n. 51

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
188 - Assistente tecnico	51
Totale	51

TABELLA C

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI

Posti in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32

Ottava qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 9

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
224 Ingegnere direttore	9
Totale	9

Settima qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 139

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
2 - Collaboratore amministrativo	23
14 - Collaboratore amministrativo contabile	15
203 - Capo tecnico	101
Totale	139

Sesta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 39

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
188 - Assistente tecnico	38
193 - Assistente tecnico per le telecomunicazioni	1
Totale	39

Quinta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 47

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
4 - Operatore amministrativo	39
281 - Registratore di dati	8
Totale	47

Quarta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 38

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
22 - Addetto ai servizi di portierato e custodia	16
74 - Sorvegliante idraulico	22
Totale	38

AVVERTENZA

Il presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostituisce integralmente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1988, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 77, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 1991.

93A4224

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 1993

Provvedimenti urgenti a favore dei soggetti e dei beni mobili ed immobili di privati, dello Stato e dei comuni danneggiati dagli attentati dinamitardi verificatisi il giorno 27 luglio 1993 in Roma e Milano. (Ordinanza n. 2327/FPC)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 39 del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, con il quale la gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile è stata prorogata al 31 dicembre 1993;

Considerato che in occasione degli attentati dinamitardi perpetrati il giorno 27 luglio 1993 in Roma ed in Milano sono andati distrutti o gravemente danneggiati beni di valore artistico e culturale nonché edifici di proprietà privata e comunale e sono stati recati danni fisici a persone e distrutti o gravemente danneggiati beni mobili di proprietà privata;

Vista la nota in data 29 luglio 1993 con la quale il Ministro dell'interno chiede l'emanazione di un'ordinanza ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 225/1992 diretta a conseguire immediati interventi di prima assistenza e riparazione dei danni suindicati ricorrendo nella fattispecie la situazione di pericolo e la possibilità di maggiori danni a persone o cose;

Considerato che, a seguito di contatti informali con i prefetti di Roma e di Milano, l'ammontare dei danni prodotti dagli eventi dinamitardi di cui sopra, viene valutato, in base ad una prima sommaria stima in lire 35 miliardi;

Considerato che nel cap. 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 esiste la disponibilità necessaria per fronteggiare tale spesa;

Ritenuto che nelle fattispecie sopradescritte sussistano i presupposti normativi previsti dall'art. 5, primo e terzo comma, della legge n. 225 del 1992;

Ravvisata l'opportunità di delegare il sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici ed il sovrintendente per i beni archeologici di Roma ad adottare i provvedimenti necessari, anche in deroga ad ogni normativa ed in particolare alle norme di contabilità generale dello Stato, alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, e al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, volti alla riparazione dei danni provocati dall'attentato di cui sopra alla chiesa di S. Giorgio al Velabro ed ai monumenti adiacenti, facendo ricorso anche a trattative private;

Ravvisata, altresì, l'opportunità di delegare i prefetti di Roma e Milano all'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione degli interventi volti al ripristino dei beni immobili di proprietà privata e comunale, nonché per assicurare l'assistenza ed il soccorso ai privati danneggiati nella persona o/e nei beni dagli attentati di cui sopra;

Considerato che nella seduta del giorno 29 luglio 1993 il Consiglio dei Ministri ha esaminato, su relazione del Presidente del Consiglio, la situazione determinata dagli attentati di Roma e Milano del 27 luglio 1993 ravvisando la necessità di immediati interventi da parte del Governo ed ha approvato lo schema della presente ordinanza;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalità di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul Fondo per la protezione civile.

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma ed, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, ed all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,

Dispone

Art. 1

1. Il sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici ed il sovrintendente per i beni archeologici di Roma sono delegati ad adottare i provvedimenti necessari, anche in deroga ad ogni normativa ed in particolare alle norme di contabilità generale dello Stato, alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, e al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, alla riparazione dei danni provocati nella chiesa di San Giorgio al Velabro dall'attentato dinamitardo del 27 luglio 1993, facendo ricorso anche a trattative private.

2. Restano ferme le competenze di coordinamento e di controllo dei direttori generali del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 2

1. Per far fronte ai danni prodotti dagli attentati dinamitardi perpetrati il 27 luglio 1993 a Roma ed a Milano alle persone e/o ai beni mobili ed immobili di proprietà comunale e privata onde evitare maggiori e più gravi danni agli stessi, i prefetti di Roma e di Milano sono delegati ad adottare, anche in deroga ad ogni vigente normativa ed in particolare alle norme di contabilità generale dello Stato, tutti i provvedimenti necessari alla riparazione dei danni predetti ivi compresa la diretta corresponsione ai soggetti interessati, nonché ai comuni di Roma e di Milano, di un contributo pari all'importo del danno subito quale accertato dagli uffici tecnici pubblici, ovvero sulla base di perizia giurata, presentata dagli interessati, per i beni mobili.

Art. 3

1. Resta salvo ed impregiudicato ogni diritto dello Stato e dei terzi per rivalsa nei confronti dei responsabili dell'attentato.

Art. 4.

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La predetta somma è erogata per l'ammontare di lire 15 miliardi a favore della prefettura di Roma, la quale porrà a disposizione del Ministero per i beni culturali ed ambientali la somma di lire 5 miliardi e per l'ammontare di lire 20 miliardi a favore della prefettura di Milano mediante ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale intestata al Fondo per la protezione civile a favore della contabilità speciale intestata alle citate prefetture.

4. Nelle more del trasferimento dei fondi di cui al comma 1 sono autorizzate anticipazioni di cassa a valere sul Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A4309

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 1° dicembre 1992, n. 580.

Regolamento recante norme sull'erogazione dei contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 20, comma 2, lettera *a)*, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, che autorizza la concessione di contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana;

Viste le leggi di contabilità generale dello Stato.

Considerata l'opportunità di incoraggiare una maggiore diffusione dell'italiano all'estero attraverso l'istituzione di nuove cattedre ed il mantenimento di quelle esistenti per le quali esista il pericolo di soppressione.

Considerata l'opportunità di incoraggiare la frequenza di corsi di lingua e cultura italiana organizzati da istituzioni scolastiche ed universitarie straniere con borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto i corsi stessi;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, con la quale è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, il capitolo 2690 denominato «Contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la

creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana».

Tenuto conto che la concessione dei contributi in questione deve avvenire di regola tramite gli istituti italiani di cultura;

Considerata l'opportunità di tenere conto, ai fini della obiettiva valutazione delle esigenze delle singole cattedre, delle segnalazioni provenienti dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari;

Visto il comma 5 del già richiamato art. 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai sensi del quale gli interventi a favore della diffusione della lingua e cultura italiana presso le istituzioni scolastiche ed universitarie straniere rientrano nella competenza del Ministero degli affari esteri;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 143/2132 del 22 ottobre 1992, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana sono erogati a seguito di decreto del Ministro degli affari esteri mediante ordinativi diretti a favore delle istituzioni suddette accreditati presso l'Istituto italiano di cultura competente per territorio. Nel caso in cui non operasse in loco un istituto di cultura ovvero per particolari esigenze locali, da indicare nel decreto di concessione del contributo, l'ordinativo viene accreditato alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente per territorio.

Art. 2

1. I contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana di cui all'art. 1 sono disposti a favore della stessa istituzione per non più di cinque anni nel corso di un decennio e per un ammontare non superiore in ogni singolo anno al 50 per cento dell'importo dell'assegno di sede lordo per dodici mesi che spetterebbe al lettore in servizio nella stessa sede alla data del primo gennaio dell'anno cui il contributo si riferisce. Sentita la commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero e nel solo caso di nuova istituzione della cattedra, il Ministro degli affari esteri può altresì assegnare in un'unica soluzione l'ammontare relativo all'intero quinquennio, decurtato del dieci per cento.

2. Deroghe ai suddetti limiti temporali possono essere disposte solo nei casi in cui impegni in tal senso siano previsti da protocolli di attuazione di accordi culturali con i Paesi interessati.

3. Agli effetti dell'individuazione delle istituzioni possibili beneficiarie si intendono cattedre di lingua italiana presso le istituzioni universitarie straniere le cattedre o i corsi di insegnamento nei quali la lingua italiana figuri tra le lingue insegnate secondo l'ordinamento dell'istituzione interessata, anche se la cattedra o il corso di insegnamento ha una diversa denominazione.

Art. 3

1. I contributi per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana vengono concessi per non più di cinque anni in un decennio alle istituzioni scolastiche ed universitarie straniere che abbiano istituito o mantenuto la cattedra di italiano e che non dispongano di lettore destinato all'estero dallo Stato italiano. Se i contributi sono disposti dopo la concessione, nel decennio precedente, di contributi ai sensi del precedente art. 2, essi possono essere concessi nel limite dell'importo di due mesi di assegno di sede lordo che spetterebbe al lettore in servizio nella stessa sede; se le istituzioni beneficiarie non hanno usufruito nei dieci anni precedenti di contributi erogati ai sensi dell'art. 2, il contributo può essere raddoppiato rispetto all'importo prima indicato.

Art. 4

1. Le proposte di concessione di contributo alle istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana sono trasmesse al Ministero degli affari esteri dalla rappresentanza diplomatica competente per territorio, che raccoglie anche le proposte degli istituti di cultura operanti nel Paese sulle quali appone le proprie osservazioni. A tali proposte viene allegato un progetto di utilizzazione del contributo stesso, redatto dall'istituzione interessata che deve illustrare altresì, nel caso quest'ultima abbia ricevuto nell'anno precedente a quello cui si riferisce la proposta un contributo ai sensi del presente decreto, una relazione sull'utilizzazione del contributo stesso.

Art. 5.

1. Gli istituti italiani di cultura o la rappresentanza diplomatica o ufficio consolare cui sono accreditati gli ordinativi diretti di cui all'art. 1 redigono, entro novanta giorni dalla conclusione dell'anno accademico o scolastico di riferimento, una relazione sull'utilizzazione dei contributi concessi, sull'efficacia di tale utilizzazione e sulla situazione relativa alla conoscenza ed all'apprezzamento della cultura italiana nel territorio di loro competenza. Tale relazione è inviata al Ministero degli affari esteri, affinché venga messa a disposizione.

Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, nonché al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ad al Ministero del tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° dicembre 1992

Il Ministro degli affari esteri
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
GIAGU DEMARTINI

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
FONTANA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1993
Registro n. 8 Esteri, foglio n. 201

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il testo dell'intero art. 20 della legge n. 401/1990 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero) è il seguente:

«Art. 20 *(Interventi nel settore della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero).* — 1. Ai fini di una più ampia promozione e diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, da svolgere di norma tramite gli istituti, e per il potenziamento delle necessarie attrezzature, ivi compresa l'informatizzazione, è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 7.000 milioni dal 1991 al 1994 e di lire 10.000 milioni a decorrere dal 1995.

2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per le seguenti attività:

a) concessione di contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana;

b) concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana, operanti nelle università e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;

c) concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.

3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, possono essere concessi contributi, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica concordati nei protocolli di cooperazione bilaterale in materia, nonché per iniziative culturali intraprese nel quadro di accordi di collaborazione tra università italiane e straniere.

4. Limitatamente agli stanziamenti di cui al comma 1, a valere sull'esercizio finanziario 1991, la spesa aggiuntiva potrà essere destinata anche alle opere di manutenzione e adattamento degli stabili demaniali ad uso di Istituti di cultura.

5. Ferme restando le competenze degli Istituti, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro ed i Ministri competenti per materia, sono dettate le norme per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 2».

— La legge n. 416/1991 ha approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e il bilancio pluriennale per il triennio 1992-94.

— Il D.P.R. n. 18/1967 reca l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

93G0334

DECRETO 1° dicembre 1992, n. **581**.

Regolamento recante norme sull'erogazione dei contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana operanti nelle università e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 20, comma 2, lettera *b)*, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, che autorizza la concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana operanti nelle università e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai sensi del quale gli interventi a favore della diffusione della lingua e cultura italiana presso le istituzioni scolastiche ed universitarie straniere rientrano nella competenza del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto interministeriale n. 4758 del 22 dicembre 1989, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 19-20 del 10 maggio 1990, ai sensi del quale per il

personale di ruolo docente di lingua italiana operante nelle università e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero le iniziative di formazione e di aggiornamento gravano su altri capitoli di bilancio;

Considerata l'opportunità di incoraggiare la frequenza a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana operanti nelle università e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, non appartenenti ai ruoli dello Stato e quindi non destinati all'estero con decreto ministeriale, ma bensì assunti o comunque utilizzati dalle istituzioni in questione in forza di contratto privato;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, con la quale è stato istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri il capitolo 2691 denominato «Contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento o perfezionamento per docenti di lingua italiana, operanti nelle università e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero»;

Tenuto conto che la concessione dei contributi in questione deve avvenire di regola tramite gli istituti italiani di cultura;

Visto il comma 5 del già richiamato art. 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 143 2132 del 22 ottobre 1992, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento.

Art. 1.

1. I contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana operanti nelle università e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero sono erogati a seguito di decreto del Ministro degli affari esteri mediante ordinativo diretto a favore dei beneficiari dei contributi; in caso di beneficiari aventi sede all'estero, tali ordinativi sono accreditati all'Istituto italiano di cultura competente per territorio. Nel caso in cui non operi in loco un istituto di cultura ovvero per particolari esigenze locali, da indicare nel decreto di concessione del contributo, l'ordinativo viene accreditato alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente per territorio.

Art. 2.

1. I contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana, operanti nelle università e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero sono erogati solo per corsi organizzati per docenti non appartenenti ai ruoli dello Stato, italiani o stranieri, e quindi non destinati all'estero con decreto ministeriale, bensì assunti o comunque utilizzati dalle istituzioni in questione con contratto di diritto privato.

Art. 3

1. Le proposte di concessione di contributo di cui al presente decreto per corsi organizzati da enti ed associazioni stranieri sono trasmesse al Ministero degli affari esteri dalla rappresentanza diplomatica competente per territorio, che raccoglie anche le proposte degli istituti di cultura operanti nel Paese sulle quali appone le proprie osservazioni. A tali proposte è allegato un progetto di utilizzazione del contributo stesso, redatto dall'istituzione interessata che deve illustrare altresì, nel caso quest'ultima abbia ricevuto in precedenza contributi ai sensi del presente decreto, una relazione sull'utilizzazione del contributo stesso nell'ultimo anno

Art. 4

Gli istituti italiani di cultura o la rappresentanza diplomatica o ufficio consolare cui sono accreditati gli ordinativi diretti di cui all'art. 1 redigono, entro novanta giorni dalla conclusione dell'anno accademico o scolastico di riferimento, una relazione sull'utilizzazione dei contributi concessi, sull'efficacia di tale utilizzazione e sulla situazione relativa alla conoscenza ed all'apprezzamento della cultura italiana nel territorio di loro competenza. Tale relazione è inviata al Ministero degli affari esteri, affinché venga messa a disposizione della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, nonché al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ad al Ministero del tesoro

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° dicembre 1992

Il Ministro degli affari esteri
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
GIAGU DEMARTINI

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
FONTANA

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1993
Registro n. 8 Esteri, foglio n. 202

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'intero art. 20 della legge n. 401/1990 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero) è il seguente:

«Art. 20 (*Interventi nel settore della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero*). — 1. Ai fini di una più ampia promozione e diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, da svolgere di norma tramite gli Istituti, e per il potenziamento delle necessarie attrezzature, ivi compresa l'informatizzazione, è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 7.000 milioni dal 1991 al 1994 e di lire 10.000 milioni a decorrere dal 1995.

2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per le seguenti attività:

a) concessione di contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana;

b) concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana, operanti nelle università e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;

c) concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.

3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, possono essere concessi contributi, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica concordati nei protocolli di cooperazione bilaterale in materia, nonché per iniziative culturali intraprese nel quadro di accordi di collaborazione tra università italiane e straniere.

4. Limitatamente agli stanziamenti di cui al comma 1, a valere sull'esercizio finanziario 1991, la spesa aggiuntiva potrà essere destinata anche alle opere di manutenzione e adattamento degli stabili demaniali ad uso di Istituti di cultura.

5. Ferme restando le competenze degli Istituti, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro ed i Ministri competenti per materia, sono dettate le norme per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 2».

— Il D.P.R. n. 18/1967 reca l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

— La legge n. 416/1991 ha approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e il bilancio pluriennale per il triennio 1992-94.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

93G0335

DECRETO 13 aprile 1993, n. **263**.

Regolamento recante modalità concernenti lo svolgimento del concorso per titoli ed esami per l'accesso all'ottava qualifica funzionale dell'area della promozione culturale.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 3 maggio 1957;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ed in particolare il primo comma dell'art. 68, concernente la valutabilità del dottorato di ricerca;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 12 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 «Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero»;

Visto il decreto del Ministro n. 3156 del 6 maggio 1991 ed il successivo decreto del Ministro n. 3297 del 27 maggio 1991 concernenti la composizione della «Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero», istituita ai sensi degli articoli 4 e 5 della predetta legge n. 401»;

Sentito il parere espresso dalla predetta Commissione nella seduta del 21 giugno 1991, per la parte concernente la disposizione di cui all'art. 12, comma 3, della medesima legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 18 maggio 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 034/622 in data 18 giugno 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Per l'ammissione al concorso per il reclutamento del personale dell'ottava qualifica funzionale dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore ai 40 anni;

c) diploma di laurea in campo umanistico, giuridico, scientifico, economico, sociale e dello spettacolo e diploma rilasciato da scuole italiane di specializzazione post-laurea;

d) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della qualifica funzionale.

2. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 7 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Domanda di ammissione al concorso

1. Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso deve essere indicato nel bando un termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Nella domanda gli aspiranti al concorso devono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate, comprese quelle inflitte all'estero, nonché i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

e) il titolo di studio;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli indicati nel successivo art. 4 dei quali siano in possesso;

i) la lingua straniera, prescelta tra quelle indicate nel successivo art. 5, comma 4, in cui intendono sostenere la prova obbligatoria scritta;

l) la lingua straniera, prescelta tra quelle indicate nel successivo art. 5, comma 5, lettera *b)*, in cui intendono sostenere la prova obbligatoria orale;

m) la lingua, o le lingue straniere, prescelte tra quelle indicate nel successivo art. 7, comma 1, in cui intendono sostenere prove facoltative orali;

n) se intendono sostenere la prova facoltativa orale di didattica dell'italiano come lingua seconda, di cui al successivo art. 7, coma 1;

o) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronti a trasferirsi in qualsiasi sede all'estero ove l'Amministrazione li destini a prestare servizio.

3. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

4. Alla domanda l'aspirante deve allegare la documentazione relativa ai titoli di cui alla precedente lettera *h)*, nonché un certificato medico da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima, che non ha imperfezioni fisiche che siano d'impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della qualifica funzionale. La mancanza di tale specificazione comporterà l'esclusione dal concorso. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico dell'unità sanitaria locale del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta da un ministro plenipotenziario di prima classe, che la presiede, da un magistrato ordinario o amministrativo di qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparato, da un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, nonché da due docenti di università o di altre istituzioni equiparate.

2. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione.

Art. 4.

Titoli

1. La commissione può assegnare complessivamente fino a cinque centesimi per i seguenti titoli:

a) dottorati di ricerca o diplomi rilasciati da scuole straniere di specializzazione post-laurea;

b) comprovate esperienze acquisite nel campo della promozione culturale;

c) pubblicazioni scientifiche.

2. Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione prima dell'inizio delle prove di esame, sulla base della documentazione presentata dal candidato.

Art. 5

Prove obbligatorie

1. Gli esami consistono in tre prove scritte ed una orale: essi tendono ad accertare la preparazione, la maturità e le attitudini operative del candidato.

2. La prima prova scritta, in lingua italiana, consiste in una composizione intesa ad accertare l'ottima conoscenza da parte del candidato del patrimonio culturale italiano, in particolare del Novecento, nei campi letterario, storico, scientifico, artistico, musicale e dello spettacolo.

3. La seconda prova scritta, in lingua italiana, consiste in una composizione intesa ad accertare l'ottima conoscenza da parte del candidato della teoria e scienza dell'organizzazione e di gestione delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche con specifico riferimento alla promozione culturale.

4. La terza prova scritta consiste in un tema di cultura generale nella lingua straniera prescelta dal candidato tra le seguenti: francese, inglese, spagnola e tedesca, inteso ad accertare l'ottima conoscenza da parte del candidato della lingua prescelta (è consentito l'uso del dizionario bilingue).

5. La prova orale verte sulle discipline indicate nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo nonché sulle seguenti:

a) diritto amministrativo e contabilità di stato;

b) una seconda lingua straniera prescelta tra arabo, cinese, francese, giapponese, inglese, portoghese, spagnolo, tedesco, lingue slave, ad eccezione di quella prescelta per la prova obbligatoria scritta di lingua straniera di cui il comma 4 del presente articolo.

6. L'esame orale nelle due lingue obbligatorie consiste in una conversazione e nella traduzione all'impronta di brani sia dall'italiano nelle due lingue straniere che dalle due lingue straniere in italiano.

Art. 6.

Punteggio

1. I punteggi per le prove scritte e per la prova orale sono espressi in centesimi.

2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il candidato deve riportare almeno sessanta centesimi.

3. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale; a tale somma sono aggiunti i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 4.

Art. 7

Prove facoltative

1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere una prova facoltativa orale relativa alla didattica dell'italiano come lingua seconda e prove facoltative orali in una o più delle seguenti lingue: arabo, cinese, francese, giapponese, hindi, inglese, persiano, portoghese, spagnolo, tedesco, lingue slave, ad eccezione delle due lingue prescelte per le prove obbligatorie scritta ed orale.

2. Per ciascuna di tali prove il candidato può conseguire fino a 1,5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 0,90 centesimi.

3. Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempreché il candidato sia risultato idoneo.

Art. 8

Modalità e calendario delle prove

1. I programmi d'esame sono stabiliti nel decreto che indice il concorso.

2. Le prove di esame hanno luogo a Roma.

3. Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data d'inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova.

4. La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia delle altre prove scritte e ne dà comunicazione ai candidati.

5. I candidati dispongono di otto ore per le prove scritte ad eccezione della prova di lingua straniera obbligatoria, per la quale dispongono di quattro ore.

6. La comunicazione per i candidati che abbiano superato le prove scritte ha luogo almeno venti giorni prima della prova orale. Detta comunicazione, che sarà individuale, indicherà le votazioni riportate nelle singole prove scritte.

Art. 9.

Graduatoria

1. La graduatoria viene formulata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 7.

2. Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove d'esame.

Art. 10.

Norme da applicare

1. Ad integrazione della specifica disciplina dettata dagli articoli precedenti, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 aprile 1993

Il Ministro degli affari esteri
COLOMBO

p. *Il Ministro per la funzione pubblica*
SACCONI

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1993
Registro n. 8 Esteri, foglio n. 204

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

— Il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, contiene le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

— La legge 11 luglio 1980, n. 312, reca il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

— L'art. 68, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica, così recita: «È istituito il dottorato di ricerca quale titolo accademico valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientifica».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

— La legge 22 dicembre 1990, n. 401, contiene la riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero. Si trascrive il testo dei relativi articoli 11 e 12:

«Art. 11 *(Area della promozione culturale e ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione culturale all'estero del personale del Ministero)*. — 1. Le dotazioni organiche dei livelli IX, VIII e VII delle qualifiche funzionali, con i correlativi contingenti dei profili professionali individuati ai sensi dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riferiti al personale del Ministero, sono incrementate rispettivamente di 30, 60 e 160 unità per l'esercizio di attività ascrivibili all'area della promozione culturale dello stesso Ministero, secondo quanto previsto dall'allegata tabella *A*. L'individuazione degli specifici profili professionali avviene ai sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. È istituito il ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero, con le dotazioni organiche di cui all'allegata tabella *B*.

3. Al personale di cui al presente articolo compete il trattamento economico all'estero di cui all'allegata tabella *C*».

«Art. 12 *(Reclutamento del personale dell'area della promozione culturale e del ruolo degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero)*. — 1. L'accesso alle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale e al ruolo degli esperti di cui all'art. 11, avviene in conformità alla normativa vigente per il personale di analogo livello e qualifica del Ministero.

2. Il Ministro, di concerto con il Dipartimento per la funzione pubblica, promuove, anche per il tramite dell'Istituto diplomatico, l'organizzazione di corsi di formazione, preparatori ai concorsi, in collaborazione con istituzioni di livello universitario o postuniversitario o con enti specializzati in settori della promozione culturale o della cooperazione internazionale; organizza altresì, sempre per il tramite dell'Istituto diplomatico, corsi di formazione e di aggiornamento professionale, subito dopo l'accesso ai ruoli o prima delle successive destinazioni all'estero.

3. I titoli di studio nonché i requisiti linguistici e culturali per l'accesso ai concorsi sono definiti con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4.

4. Le modalità concernenti lo svolgimento del concorso, la forma delle prove, le materie d'esame, la composizione delle commissioni esaminatrici e la formazione delle graduatorie sono definite con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica».

Nota all'art. 1:

— I commi 2 e 7 dell'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, così recitano:

«L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Commi dal terzo al sesto *(Omissis)*.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di affissione».

Note all'art. 2:

— Il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, contiene l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

— L'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), così recita:

«Art. 20 *(Autenticazione di sottoscrizioni)*. — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

93G0336

DECRETO 13 aprile 1993, n. 264.

Regolamento recante modalità concernenti lo svolgimento del concorso per titoli ed esami per l'accesso alla settima qualifica funzionale dell'area della promozione culturale.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 3 maggio 1957;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 12 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 «*Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero*»;

Visto il decreto del Ministro n. 3156 del 6 maggio 1991 ed il successivo decreto del Ministro n. 3297 del 27 maggio 1991 concernenti la composizione della «Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero», istituita ai sensi degli articoli 4 e 5 della predetta legge n. 401;

Sentito il parere espresso dalla predetta commissione nella seduta del 21 giugno 1991, per la parte concernente la disposizione di cui all'art. 12, comma 3, della medesima legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 18 maggio 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 034/622 in data 18 giugno 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Per l'ammissione al concorso per il reclutamento del personale della settima qualifica funzionale dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore ai 40 anni;

c) diploma di laurea in campo umanistico, giuridico, scientifico, economico, sociale e dello spettacolo;

d) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della qualifica funzionale.

2. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 7 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Domanda di ammissione al concorso

1. Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso deve essere indicato nel bando un termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Nella domanda gli aspiranti al concorso devono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate, comprese quelle inflitte all'estero, nonché i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

e) il titolo di studio;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli indicati nel successivo art. 4 dei quali siano in possesso;

i) la lingua straniera, prescelta tra quelle indicate nel successivo art. 5, comma 3, in cui intendono sostenere la prova obbligatoria scritta;

l) la lingua, o le lingue straniere, prescelte tra quelle indicate nel successivo art. 7, comma 1, in cui intendono sostenere prove facoltative orali;

m) se intendono sostenere la prova facoltativa orale di didattica dell'italiano come lingua seconda di cui al successivo art. 7, comma 1;

n) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronti a trasferirsi in qualsiasi sede all'estero ove l'Amministrazione li destini a prestare servizio.

3. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

4. Alla domanda l'aspirante deve allegare la documentazione relativa ai titoli di cui alla precedente lettera *h)*, nonché un certificato medico da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima, che non ha imperfezioni fisiche che siano d'impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della qualifica funzionale. La mancanza di tale specificazione comporterà l'esclusione dal concorso. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico dell'unità sanitaria locale del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso

Art. 3.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta da un ministro plenipotenziario di seconda classe, che la presiede, da un magistrato ordinario o amministrativo di qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparato, da un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di legazione o equiparato, anche a riposo, nonché da due docenti di università o di altre istituzioni equiparate.

2. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari discipline

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero di grado non inferiore a segretario di legazione.

Art. 4.

Titoli

1. La commissione può assegnare complessivamente fino a cinque centesimi per i seguenti titoli:

a) dottorati di ricerca o diplomi rilasciati da scuole italiane o straniere di specializzazione post-laurea,

b) comprovate esperienze acquisite nel campo della promozione culturale:

c) pubblicazioni scientifiche

2. Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione prima dell'inizio delle prove di esame, sulla base della documentazione presentata dal candidato.

Art. 5.

Prove obbligatorie

1 Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale: essi tendono ad accertare la preparazione culturale, la maturità e le attitudini operative del candidato.

2. La prima prova scritta, in lingua italiana, consiste in una composizione intesa ad accertare la conoscenza da parte del candidato del patrimonio culturale italiano, in particolare del Novecento, nei campi letterario, storico, scientifico, artistico, musicale e dello spettacolo.

3. La seconda prova scritta consiste in un tema di cultura generale nella lingua straniera prescelta dal candidato tra le seguenti: francese, inglese, spagnola e tedesca, inteso ad accertare la buona conoscenza da parte del candidato della lingua prescelta (È consentito l'uso del dizionario bilingue)

4 La prova orale verte sulle discipline indicate nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché su elementi di diritto amministrativo e contabilità di stato.

5. L'esame orale nella lingua obbligatoria consiste in una conversazione e nella traduzione all'impronta di brani sia dall'italiano nella lingua straniera, sia dalla lingua straniera in italiaano.

Art. 6.

Punteggio

1. Il punteggio per ogni prova scritta e quello per la prova orale sono espressi in centesimi.

2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il candidato deve riportare almeno sessanta centesimi.

3 La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale: a tale somma sono aggiunti i centesmi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 4.

Art 7.

Prove facoltative

1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere una prova facoltativa orale relativa alla didattica dell'italiano come lingua seconda e prove facoltative orali in una o più delle seguenti lingue: arabo, cinese, francese, giapponese, hindi, inglese, persiano, portoghese, spagnolo, tedesco, lingue slave, ad eccezione della lingua prescelta per la prova obbligatoria scritta ed orale, di cui al precedente art. 5.

2. Per ciascuna di tali prove il candidato può conseguire fino a 1,5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 0.90 centesimi.

3. Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie semprechè il candidato sia risultato idoneo.

Art. 8.

Modalità e calendario delle prove

1. I programmi d'esame sono stabiliti nel decreto che indice il concorso.

2. Le prove di esame hanno luogo a Roma.

3. Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data d'inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova.

4. I candidati dispongono di otto ore per la prova obbligatoria scritta di cultura contemporanea e di quattro ore per la prova obbligatoria scritta di lingua straniera.

5. La comunicazione per i candidati che abbiano superato le prove scritte ha luogo almeno venti giorni prima della prova orale. Detta comunicazione, che sarà individuale, indicherà le votazioni nelle singole prove scritte.

Art. 9.

Graduatoria

1. La graduatoria viene formulata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 7.

2. Il Ministro degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove d'esame.

Art. 10.

Norme da applicare

1. Ad integrazione della specifica disciplina dettata dagli articoli precedenti, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 aprile 1993

Il Ministro degli affari esteri
COLOMBO

p. *Il Ministro per la funzione pubblica*
SACCONI

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1993
Registro n. 8 Esteri, foglio n. 203

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

— Il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, contiene le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

— La legge 11 luglio 1980, n. 312, reca il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— La legge 22 dicembre 1990, n. 401, contiene la riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero. Si trascrive il testo dei relativi articoli 11 e 12:

«Art. 11 *(Area della promozione culturale e ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione culturale all'estero del personale del Ministero)* — 1. Le dotazioni organiche dei livelli IX, VIII e VII delle qualifiche funzionali, con i correlativi contingenti dei profili professionali individuati ai sensi dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riferiti al personale del Ministero, sono incrementate rispettivamente di 30, 60 e 160 unità per l'esercizio di attività ascrivibili all'area della promozione culturale dello stesso Ministero, secondo quanto previsto dall'allegata tabella *A*. L'individuazione degli specifici profili professionali avviene ai sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. È istituito il ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero, con le dotazioni organiche di cui all'allegata tabella *B*.

3. Al personale di cui al presente articolo compete il trattamento economico all'estero di cui all'allegata tabella *C*».

«Art. 12 *(Reclutamento del personale dell'area della promozione culturale e del ruolo degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero)*. — 1. L'accesso alle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale ed al ruolo degli esperti di cui all'art. 11, avviene in conformità alla normativa vigente per il personale di analogo livello e qualifica del Ministero.

2. Il Ministero, di concerto con il Dipartimento per la funzione pubblica, promuove, anche per il tramite dell'istituto diplomatico, l'organizzazione di corsi di formazione, preparatori ai concorsi, in collaborazione con istituzioni di livello universitario o postuniversitario o con enti specializzati in settori della promozione culturale o della cooperazione internazionale; organizza altresì, sempre per il tramite dell'istituto diplomatico, corsi di formazione e di aggiornamento professionale, subito dopo l'accesso ai ruoli o prima delle successive destinazioni all'estero.

3. I titoli di studio nonché i requisiti linguistici e culturali per l'accesso ai concorsi sono definiti con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4.

4. Le modalità concernenti lo svolgimento del concorso, la forma delle prove, le materie d'esame, la composizione delle commissioni esaminatrici e la formazione delle graduatorie sono definite con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica».

Nota all'art. 1:

— I commi 2 e 7 dell'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, così recitano:

«L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso».

Commi dal terzo al sesto *(Omissis)*.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di affissione».

Note all'art. 2:

— Il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, contiene l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

— L'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), così recita: «Art. 20 *(Autenticazione di sottoscrizioni)*. — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

93G0337

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 luglio 1993.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Reggio Calabria dalla quale risulta che il giorno 26 giugno 1993 quel direttivo ufficio non ha funzionato affatto a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Reggio Calabria è accertato per il giorno 26 giugno 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1993

Il direttore generale reggente: VIGILANTE

93A4227

DECRETO 24 luglio 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari nel giorno 28 maggio 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale degli uffici provinciali della imposta sul valore aggiunto e degli uffici del registro nel giorno 28 maggio 1993 è stata causata dall'adesione allo sciopero, indetto, su scala nazionale, dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e degli uffici del registro sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 28 MAGGIO 1993

Regione Liguria:

ufficio del registro di La Spezia.

Regione Lombardia

ufficio del registro bollo di Milano,

ufficio del registro I atti privati di Milano;

ufficio del registro di Cremona.

Regione Emilia Romagna

ufficio del registro atti privati di Bologna;

ufficio del registro atti pubblici di Bologna;

ufficio del registro di Fiorenzuola d'Arda.

Regione Toscana

ufficio del registro di Borgo San Lorenzo;

ufficio del registro di Piombino;

ufficio del registro di Livorno;

ufficio del registro di Portoferraio,

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Pistoia,

ufficio del registro di Pistoia;

ufficio del registro di Lucca;

ufficio del registro di Viareggio,

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Pisa;

ufficio del registro di Poggibonsi;

ufficio del registro di Siena;

ufficio del registro di Montepulciano.

ufficio del registro di Grosseto,

ufficio del registro di Pisa.

Regione Lazio

ufficio del registro atti privati di Roma,

ufficio del registro atti pubblici di Roma:

ufficio del registro successioni atti giudiziari di Roma,

ufficio del registro di Civitavecchia.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 24 luglio 1993

Il direttore generale: ROMAS

93A4263

DECRETO 24 luglio 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data dal 23 marzo al 17 maggio 1993:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Bari per trasferimento dello stesso nella nuova sede;

in data dal 17 maggio al 15 giugno 1993:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Messina per trasferimento dello stesso nella nuova sede;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi evento di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici, presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali,

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA DAL 23 MARZO AL 17 MAGGIO 1993

Regione Puglia

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Bari

IN DATA DAL 17 MAGGIO AL 15 GIUGNO 1993

Regione Sicilia:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 24 luglio 1993

Il direttore generale: ROMAS

93A4263

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 luglio 1993.

Adeguamento delle tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale e conferma del regime e dei valori previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990 in materia di sconti tariffari relativamente ai contratti particolari.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a' forcella per i trasporti di merci su strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge sopra citata;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1982 concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;

Visti i decreti ministeriali emanati dal 1983 ad oggi, e da ultimo il decreto 27 novembre 1991, con i quali negli anni sono stati approvati i precedenti adeguamenti tariffari in parola;

Espletate le procedure di cui all'art. 53 della citata legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162, di conversione del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Tenuto conto del parere espresso dal CIP in data 24 giugno 1993;

Sentite le regioni, nonché le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati;

Ritenuta la necessità di procedere ad un adeguamento delle tariffe attualmente in vigore, secondo i principi contenuti nell'accordo tra Governo e parti sociali del 3 luglio 1993 sulla politica dei redditi;

Ritenuto che in tale ottica l'adeguamento delle tariffe in vigore possa utilmente realizzarsi con due distinti successivi incrementi, il primo decorrente dalla data del presente decreto ed il secondo dal 1° gennaio 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'adeguamento delle tariffe di cui alle disposizioni generali e condizioni di applicazione, approvato con decreto ministeriale 8 novembre 1982 nella misura del 3,50 per cento rispetto alle tariffe in vigore.

2. Tale adeguamento è riferito:

ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella C delle indicate posizioni;

alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime;

alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5 e relativa tabella A delle richiamate disposizioni.

Art. 2.

1. L'adeguamento tariffario di cui al precedente art. 1 non è applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di cui al quarto comma dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al decreto ministeriale 18 novembre 1982.

2. Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari a seguito di analoghi accordi economici conclusi tra le parti interessate.

Art. 3.

1. Sono confermati il valore ed il regime degli sconti previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990.

Art. 4.

1. Con decorrenza 1° gennaio 1994 l'adeguamento delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, è incrementato nella misura del 2,50 per cento rispetto alle tariffe in vigore.

Art. 5.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 luglio 1993

Il Ministro: COSTA

93A4291

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 luglio 1993.

Rettifica del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 12 febbraio 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 17 febbraio 1993, n. 310219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 1993 con il quale sono stati indicati i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 12 febbraio 1993;

Considerato che, erroneamente, nel citato decreto è stato indicato il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantasette giorni in L. 88,40 anziché in L. 89,40;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 12 febbraio 1993 il prezzo medio ponderato per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni è risultato pari a L. 89,40 anziché L. 88,40.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A4289

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 luglio 1993.

Approvazione della convenzione con la quale è trasferito il portafoglio assicurativo del ramo vita e dei rami danni dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, alla Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto in particolare l'art. 88 del predetto testo unico, recante disposizioni circa il trasferimento di portafoglio di imprese in liquidazione;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, concernente modifiche della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1993, con il quale la Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Gregorio Iannotta;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1993, con il quale la Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a tutti i rami danni, ad eccezione del ramo assistenza;

Vista la convenzione stipulata in data 29 luglio 1993 tra il commissario liquidatore della Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a. e la Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., con sede in Roma, avente per oggetto il trasferimento di portafoglio assicurativo;

Vista la lettera in data 29 luglio 1993, n. 343395/1/5, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha espresso parere favorevole all'approvazione della convenzione predetta;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è approvata — nel testo allegato al presente decreto e di cui forma parte integrante — la convenzione stipulata in data 29 luglio 1993 tra il commissario liquidatore della Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a. e la Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., con sede in Roma, con la quale è trasferito il portafoglio assicurativo dei rami vita e dei rami danni della Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa alla Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni, S.p.a., con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1993

Il Ministro: SAVONA

ALLEGATO

CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO TRASFERIMENTO DI PORTAFOGLIO ASSICURATIVO

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno ventinove del mese di luglio in Roma

TRA

l'avv. Gregorio Iannotta, quale commissario liquidatore della Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 19568 del 31 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 1993 (codice fiscale della Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa n. 00409030582), domiciliato per la carica in Roma, via Massimi n. 158

E

La Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., con sede in Roma, via Sallustiana, 29 (codice fiscale 00411140585), in persona del presidente avv. Lorenzo Pallesi

Premesso

che la Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a. è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto n. 19568 del 31 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 1993 ed è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Gregorio Iannotta;

che il commissario liquidatore è stato autorizzato a procedere — anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada — alla liquidazione dei danni come previsto dall'art. 9 della legge n. 39/1977;

che il personale dipendente della Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., posta in liquidazione coatta amministrativa, è stato riassunto dal commissario liquidatore ai minimi previsti nei contratti collettivi nazionali di categoria in relazione alle mansioni espletate;

che i rapporti di agenzia intercorrenti con la Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a. si sono sciolti ai sensi dell'art. 78 della legge fallimentare;

che sono intercorse trattative per la cessione del portafoglio ai sensi dell'art. 11 della legge n. 39 1977 e dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959;

che la Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a. ha manifestato la propria disponibilità ad acquisire i portafogli vita e danni della Compagnia Tirrena S.p.a., ripristinando i rapporti di lavoro con tutti i dipendenti di tale società di qualifica diversa da quella dirigenziale ed alle condizioni alle quali i predetti rapporti sono stati ricostituiti dal commissario liquidatore (azzeramento anzianità);

che la Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a. ha manifestato, altresì, la propria disponibilità a costituire i rapporti agenziali già intercorrenti con la Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a.;

che la Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a. ha formulato proposta di acquisizione del portafoglio vita e del portafoglio danni della Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa alle seguenti condizioni:

a) acquisizione del ramo danni Tirrena per un corrispettivo di L. 5.000.000.000;

b) acquisizione del ramo vita Tirrena per un corrispettivo che verrà stabilito da un collegio di arbitratori (un arbitratore nominato dalla liquidazione, un altro dalla Praevidentia ed un terzo dal presidente dell'ISVAP); il corrispettivo, come sopra determinato, sarà maggiorato di interessi nella misura del «prime rate»;

c) assunzione di tutti i dipendenti Tirrena alle condizioni della riassunzione già operata dal commissario liquidatore (azzeramento dell'anzianità), con esclusione del personale dirigenziale;

d) disponibilità a concludere i nuovi contratti di agenzia con gli ex agenti della Tirrena;

che il commissario liquidatore della Compagnia Tirrena S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, riscontrata la conformità della proposta a quella in precedenza formulata per le vie brevi, manifestava (con nota del 24 luglio 1993, prot. n. 245) la propria accettazione;

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

1) la premessa costituisce parte integrante della presente convenzione;

2) la Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore, trasferisce alla Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., come sopra rappresentata, il portafoglio danni relativo ai rami per i quali la Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a. era autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione;

3) la Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a. verserà, a titolo di corrispettivo per il trasferimento del portafoglio indicato al n. 2) la complessiva cifra di L. 5.000.000.000 (cinquemiliardi); la predetta somma sarà versata entro tre giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al secondo comma, art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959;

4) il portafoglio danni di cui al punto 2) e quello esistente alla data odierna: il relativo elenco sarà redatto nel più breve tempo possibile ad opera del commissario liquidatore con l'ausilio della Praevidentia S.p.a.;

4*a)* a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione della presente convenzione, i rischi inerenti ai contratti di assicurazione dei rami danni, diversi dalla responsabilità civile obbligatoria, sono a carico della Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., nei termini previsti dagli articoli 83 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 449/1959;

per i contratti di assicurazione diversi da quelli della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa cessionaria è surrogata nei crediti degli assicurati verso l'impresa posta in liquidazione coatta per le frazioni di premio corrispondenti al rischio non corso, con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore degli assicurati;

4*b)* per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, si applica l'art. 8 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39: sono a carico dell'impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge; l'impresa cessionaria è surrogata nei crediti degli assicurati verso l'impresa posta in liquidazione coatta per le frazioni di premio relative ai rischi per i quali non sia operante l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (eccedenze massimali di legge e franchigie);

5) la Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa trasferisce alla Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a. il portafoglio vita esistente alla data odierna, con esclusione dei contratti scaduti, sinistrati o riscattati; la Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa trasferisce, contemporaneamente, ai sensi di legge e visto l'art. 12, comma 20, della legge n. 68 del 1993, alla Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a. le attività relative alle riserve matematiche della gestione dell'assicurazione sulla vita afferenti ai contratti trasferiti;

i beni destinati a copertura delle riserve matematiche ed oggetto di trasferimento saranno individuati e consegnati dal commissario liquidatore alla Praevidentia S.p.a. entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione della presente convenzione;

6) il corrispettivo dovuto dalla Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., per il trasferimento del portafoglio vita di cui al n. 5) verrà stabilito da un collegio di arbitratori composto da un arbitratore nominato dalla compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, da un arbitratore nominato dalla Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a. e da un terzo arbitratore, con funzione di Presidente, nominato dal presidente dell'ISVAP;

il corrispettivo come sopra determinato sarà maggiorato da interessi decorrenti dalla data di trasferimento del portafoglio ed in misura del «prime rate»;

il collegio di arbitratori, che dovrà procedere ad un esame analitico del portafoglio e delle attività a copertura delle riserve matematiche individuando le componenti del correlativo valore, procederà ai sensi dell'art. 1349, primo comma, del codice civile;

le spese del procedimento di cui innanzi saranno sostenute dai contraenti in parti uguali;

7) con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'approvazione della presente convenzione, la Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a. ha l'obbligo di assumere il personale dipendente della Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del personale dirigenziale, alle medesime condizioni della riassunzione già operata dal commissario liquidatore e, quindi, ai minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria in relazione alla qualifica di ciascun dipendente;

8) la Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a. conferma la propria disponibilità a concludere nuovi contratti di agenzia con gli ex agenti della Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa alle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 576 del 1978 convertito nella legge n. 738 del 1978, ad eccezione di quelle economiche da concordarsi, intendendosi quelle in essere corrisposte a titolo provvisorio e salvo conguaglio;

9) la Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a. si impegna a mettere a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l'amministrazione della liquidazione, dietro rimborso, da parte del commissario stesso, dei relativi oneri;

10) con apposita convenzione saranno stabilite le modalità e le condizioni per l'utilizzo da parte della Praevidentia S.p.a. dei locali della sede e degli uffici periferici, nonché delle strutture e degli impianti della Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a.;

11) foro competente per ogni controversia è quello di Roma;

12) per quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia;

13) le spese della presente scrittura, comprese quelle di registrazione, sono a carico della Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a.

p. la Compagnia Tirrena di assicurazione S.p.a.
in liquidazione coatta amministrativa
Il commissario liquidatore: IANNOTTA

p. la Praevidentia S.p.a.
Il presidente: PALLESI

93A4310

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 15 giugno 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 4, 5 e 6 del titolo XI dello statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma edizione (91/92), sono sostituiti dal seguente nuovo articolo:

Art. 4 *(Titolo XI - Corso di laurea in chimica industriale).* — La durata del corso di studi in chimica industriale è di cinque anni, articolati in un «triennio propedeutico», a carattere formativo di base, ed in successivi distinti «indirizzi di durata biennale» a carattere applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero degli esami è non meno di ventiquattro.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

La didattica del corso di laurea in chimica industriale è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente come «semestre», ha la durata minima di quattordici-quindici settimane.

L'intervallo tra i due semestri deve essere di almeno quattro settimane.

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal R.S. n. 1269/1938.

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di millesettecentosettanta ore, suddivise in ventisette corsi e diciassette esami, e nel biennio di cinquecentosettanta ore suddivise in nove corsi e sette esami. Di norma i corsi di lezioni sono di sessanta ore di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore di cui almeno 2/3 di esercitazione pratica.

L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dal consiglio di corso di laurea avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree. In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e di interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri e può indicare le eventuali propedeuticità.

Triennio di studi propedeutici.

L'attività didattica del triennio è articolata in aree, ciascuna comprendente i corsi «fondamentali» indicati:

Area matematica (180 ore totali):

1) istituzioni di matematiche (primo corso);

2) istituzioni di matematiche (secondo corso);

3) calcolo numerico e programmazione.

Area fisica (180 ore totali):

4) fisica generale (primo corso);

5) fisica generale (secondo corso);

6) laboratorio di fisica generale.

Area di chimica generale ed inorganica (270 ore totali):

7) chimica generale ed inorganica;

8) laboratorio di chimica generale ed inorganica;

9) chimica inorganica;

10) laboratorio di chimica inorganica.

Area di chimica organica (270 ore totali):

11) chimica organica (primo corso);

12) laboratorio di chimica organica (primo corso);

13) chimica organica (secondo corso);

14) laboratorio di chimnica organica (secondo corso).

Area di chimica analitica (270 ore totali):

15) chimica analitica;

16) laboratorio di chimica analitica;

17) chimica analitica strumentale;

18) laboratorio di chimica analitica strumentale.

Area di chimica fisica (270 ore totali):

19) chimica fisica (primo corso);

20) laboratorio di chimica fisica;

21) chimica fisica (secondo corso);

22) chimica fisica industriale.

Area di chimica industriale (270 ore totali):

23) chimica industriale I;

24) laboratorio di chimica industriale I;

25) processi ed impianti industriali chimici I;

26) laboratorio di processi ed impianti industriali chimici.

Area di chimica biologica (60 ore totali):

27) chimica biologica;

È prevista una prova di esame unica nei casi elencati qui di seguito:

1) chimica generale inorganica, laboratorio di chimica generale ed inorganica;

2) fisica generale II, laboratorio di fisica generale;

3) chimica analitica laboratorio di chimica analitica;

4) chimica analitica strumentale, laboratorio di chimica analitica strumentale;

5) chimica fisica II, laboratorio di chimica fisica;

6) chimica organica I, laboratorio di chimica organica I;

7) chimica organica II, laboratorio di chimica organica II;

8) chimica inorganica, laboratorio di chimica inorganica;

9) chimica industriale I, laboratorio di chimica industriale I;

10) processi e impianti industriali chimici I, laboratorio di processi e impianti industriali chimici.

Qualora i corsi ed i laboratori siano svolti, per necessità didattiche, in due semestri successivi, l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di avere appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola la lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel. «Manifesto degli studi»: La conoscenza verrà verificata attraverso un «colloquio» regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

«Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un "certificato" attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica industriale».

Biennio.

Sono ammessi al IV anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al IV anno in difetto di due soli degli esami del triennio, che dovranno per altro essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola in «indirizzi».

Lo studente dovrà seguire «tre insegnamenti fondamentali comuni a tutti gli indirizzi» (corrispondenti a due esami) e «sei insegnamenti di indirizzo», di cui uno abbinato ad un «omonimo» corso di laboratorio come esame unico, per un totale di cinque esami; di questi sei insegnamenti uno è «irrinunciabile» e cinque sono «opzionali».

All'atto dell'iscrizione al IV anno lo studente deve scegliere l'indirizzo e presentare il relativo «piano di studi».

Il biennio ha quattro diversi indirizzi:

1) ricerca e sviluppo dei processi;

2) ricerca e sviluppo dei materiali;

3) ricerca e sviluppo dei prodotti;

4) chimico-biotecnologico.

Nel biennio lo studente dovrà svolgere un lavoro di «tesi sperimentale» per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di 1200 ore) su argomenti attinenti l'indirizzo prescelto.

A) Insegnamenti «fondamentali» del biennio «comuni» a tutti gli indirizzi:

1) chimica industriale II;

2) laboratorio di chimica industriale II;

3) processi e impianti industriali chimici II.

Gli insegnamenti di «chimica industriale II» e di «laboratorio di chimica industriale II» danno luogo ad una prova di esame unica.

Prova di accertamento unica.

Il preside della facoltà per la prova di accertamento unica prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi «fondamentali» del biennio comune a tutti gli indirizzi costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dell'art. 42 del R.S. n. 1269/1938.

B) Insegnamenti «di indirizzo»:

a) sono «irrinunciabili» i seguenti insegnamenti di indirizzo:

teoria dello sviluppo dei processi chimici (per l'indirizzo Ricerca e sviluppo dei processi);

chimica organica industriale (per l'indirizzo Ricerca e sviluppo dei prodotti);

chimica fisica dei materiali (per l'indirizzo Ricerca e sviluppo dei materiali);

chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale (per l'indirizzo chimico-biotecnologico);

b) gli altri cinque insegnamenti di indirizzo potranno essere scelti dallo studente tra quelli indicati in un apposito elenco di «discipline attivate».

Gli insegnamenti di indirizzo «opzionali», da pubblicare nel «manifesto annuale degli studi», saranno scelti dal consiglio di corso di laurea in chimica industriale tra quelli elencati nella «lista nazionale insegnamenti opzionali», approvata dal Consiglio universitario nazionale, e qui di seguito riportata come parte integrante del presente Statuto:

1) affidabilità e sicurezza nell'industria di processo;
2) analisi chimica degli alimenti;
3) analisi e simulazione dei processi chimici;
4) biochimica industriale;
5) bioconversioni industriali;
6) biopolimeri,
7) chemiometria;
8) chimica analitica degli inquinanti,
9) chimica analitica separativa;
10) chimica bioinorganica;
11) chimica bioorganica;
12) chimica computazionale;
13) chimica degli alimenti;
14) chimica dei composti eterociclici;
15) chimica dei composti organometallici;
16) chimica dei metalli e delle leghe;
17) chimica dei processi biotecnologici;
18) chimica del restauro;
19) chimica dell'ambiente;
20) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
21) chimica delle macromolecole,
22) chimica delle sostanze coloranti,
23) chimica delle sostanze organiche naturali;
24) chimica dello stato solido;
25) chimica e tecnologia degli elettroliti fusi;
26) chimica e tecnologia degli intermedi;
27) chimica e tecnologia dei composti metallorganici;
28) chimica e tecnologia dei materiali;
29) chimica e tecnologia dei polimeri;
30) chimica e tecnologia del vetro e dei materiali ceramici;
31) chimica e tecnologia della catalisi;
32) chimica e tecnologia della cellulosa e della carta,
33) chimica fisica ambientale;
34) chimica fisica biologica;
35) chimica fisica dei materiali,
36) chimica fisica dei polimeri;
37) chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi,
38) chimica fisica della catalisi;
39) chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
40) chimica fisica organica;
41) chimica inorganica industriale;
42) chimica merceologica;
43) chimica metallorganica;
44) chimica organica applicata,
45) chimica organica industriale,
46) cinetica chimica e dinamica molecolare,
47) corrosione e protezione dei materiali metallici;
48) cristallochimica;
49) didattica della chimica;
50) economia e organizzazione aziendale,
51) elettrochimica;
52) elettrochimica applicata,
53) elettrometallurgia;
54) fotochimica;
55) igiene applicata;
56) igiene industriale;
57) impianti biotecnologici,
58) impianti dell'industria alimentare;
59) laboratorio di chimica delle macromolecole;
60) meccanismi di reazione in chimica inorganica;
61) meccanismi di reazione in chimica organica;
62) metallurgia;
63) metallurgia dei metalli non ferrosi;
64) metallurgia fisica;
65) metodi analitici in chimica industriale,
66) metodi fisici in chimica inorganica;
67) metodi fisici in chimica organica;
68) metodi matematici e statistici;
69) misure elettriche;
70) petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
71) polimeri per usi speciali;
72) processi dell'industria alimentare;
73) processi di separazione;
74) processi di trattamento degli effluenti inquinanti;
75) processi industriali della chimica fine;
76) radiochimica;
77) recupero e riciclo dei materiali;
78) scienza dei materiali;
79) scienza dei metalli;
80) scienza e tecnologia dei materiali compositi;

81) scienza e tecnologia dei materiali elettrici;
82) scienza e tecnologia dei materiali nucleari;
83) siderurgia;
84) sintesi e tecniche speciali inorganiche;
85) sintesi e tecniche speciali organiche;
86) sperimentazione industriale ed impianti pilota;
87) spettroscopia molecolare;
88) stereochimica;
89) struttura della materia;
90) strutturistica chimica;
91) sviluppo dei processi biotecnologici;
92) tecnologia dei materiali e chimica applicata;
93) tecnologia chimico-agrarie;
94) teoria dello sviluppo dei processi chimici;
95) termodinamica chimica.

Possono essere inserite a statuto, con la procedura prevista dall'art. 17 del testo unico n. 1552/1993, ed utilizzate, nel rispetto del limite numerico previsto dalle norme vigenti come corsi «opzionali» tutte le discipline «fondamentali» dell'orientamento nazionale.

Quando vengono scelti come corsi «opzionali» i «fondamentali con i relativi laboratori» di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso «fondamentale» ed il corrispondente corso di «laboratorio», che sono stati sostitutivi di due corsi «opzionali» comportano due esami distinti.

Il consiglio di corso di laurea in chimica industriale può definire combinazioni di corsi «opzionali», che rispondano ad una logica di natura culturale, in modo da costituire «orientamento» all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni («piani di studi consigliati») vengono pubblicate nel «Manifesto annuale degli studi» dopo approvazione da parte della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal «Manifesto degli studi», purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativo a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente per il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti per il corso di laurea.

Esame e diploma di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'«esame di laurea» lo studente deve aver seguito, superandone i relativi esami secondo le modalità anzidette, tutti gli insegnamenti fondamentali e irrinunciabili nonché gli altri previsti dal piano di studi approvato. Lo studente deve avere inoltre svolto il lavoro di «tesi sperimentale» e presentata la relativa dissertazione scritta.

L'«esame di laurea» consiste nella discussione della «tesi sperimentale» con le modalità stabilite dal Consiglio di corso di laurea in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il «diploma di laurea» riporta il titolo di «laureato in chimica industriale» mentre il «certificato» relativo, rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Norme transitorie (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988).

Quando la facoltà si sarà adeguata all'ordinamento di cui al presente statuto gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

La facoltà inoltre stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1993

Il rettore: TECCE

93A4236

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 16 marzo 1993.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del tratto costiero dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboy nel comune di Menfi.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Vista la circolare assessoriale del 15 ottobre 1991, n. 5.000, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana del 7 dicembre 1991, n. 57;

Esaminata la proposta della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento, che, con note n. 138/11 del 16 gennaio 1992 e n. 501 del 4 febbraio 1993, chiede, ai sensi e per gli effetti del già citato art. 5 della legge regionale n. 15/91, che vengano adottate le misure di salvaguardia del territorio costiero del comune di Menfi, dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume

Carboy, comprendente la contrada Caparrina e la contrada Bertolino di Mare, territorio meglio delimitato come segue.

Il perimetro del territorio da vincolare, ricade interamente nel territorio comunale di Menfi e, partendo dalla foce del Vallone Cavarretto, risale verso nord, lungo il vallone stesso, fino al limite nord della particella 40 del foglio di mappa n. 94.

Da qui prosegue verso est, inglobando per intero le particelle numeri 40, 39 e 17 del suddetto foglio di mappa n. 94, sino ad incontrare la strada vicinale Cavarrettello.

Sempre verso est, il perimetro di vincolo prosegue nel foglio di mappa n. 95, inglobando per intero le particelle numeri 34 e 46, fino ad incontrare il torrente Bertolino. Quindi, lo stesso ricade nel foglio di mappa n. 96, attraversando prima il suddetto torrente e poi, proseguendo verso sud est, seguendo il confine delle particelle n. 50 e n. 2, che comprende per intero, fino ad incontrare la strada ferrata Castelvetrano-Porto Empedocle. Da questo punto attraversa, prima, la suddetta strada ferrata, e poi, seguendone il confine sud est, fino ad incontrare il canale che divide la particella n. 84. Da qui, prosegue verso est secondo l'andamento del canale stesso fino ad incrociare la strada vicinale Lagano.

Da qui il perimetro di vincolo prosegue sempre verso sud, lungo detta strada fino ad intersecare la trazzera (al confine tra le particelle n. 70 e n. 113), per poi salire verso nord lungo la detta trazzera. Il perimetro di vincolo continua poi nel foglio di mappa n. 99 inglobando per intero le particelle numeri 54, 15, 14, 13, 12, 11 e 43 e prosegue lungo la trazzera che delimita le particelle numeri 58 e 59, che comprende per intero e taglia la particella n. 53, fino ad incontrare nuovamente la strada vicinale Lagano. Da qui lo stesso procede verso sud-est, lungo detta strada vicinale, fino ad incontrare la strada ferrata Castelvetrano-Porto Empedocle, che percorre sino a raggiungere il fiume Carboy. Infine, il perimetro di vincolo prosegue sempre verso sud, costeggiando l'alveolo del suddetto fiume, fino a raggiungere il mare, il tutto e anche meglio evidenziato nelle planimetrie catastali allegate sub *A*, *B*, *C*, *D*, *E* al presente decreto, del quale fanno parte integrante e sostanziale.

Considerato che la zona sopra descritta è caratterizzata da rilevanti connotazioni di ordine ambientale-paesistico, nonché dalla presenza di emergenze di natura botanica;

Considerato che detto territorio si conserva pressocché integro nel suo aspetto orografico e morfologico e scevro di edificazione, escludendo alcuni interventi di canalizzazione del fiume Carboy;

Considerato che il territorio costiero del comune di Menfi, dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboy, comprendente le contrade Caparrina e Bertolino di Mare, risulta di grande pregio paesaggistico, geomorfologico, naturalistico ed archeologico.

Infatti:

dal punto di vista paesaggistico, il territorio costiero è caratterizzato dalla successione di tre profonde incisioni, costituite dagli alvei dei torrenti Cavarretto, Femmina Morta - Bertolino e dal fiume Carboy e da due rilievi, in contrada Caparrina e contrada Bertolino, la cui dorsale con andamento perpendicolare alla linea di costa rappresenta il rapporto degli assi di penetrazione provenienti dall'entroterra e terminanti in maniera gemellare in pianori di cresta con due ripidi versanti a mare, declinanti su una continua ed intatta fascia di spiaggia, in prossimità del fiume Carboy.

Particolare rilevanza assumono dal punto di vista paesaggistico, sia i due pianori di cresta, come ambiti di belvedere, sia il fronte alberato sul litorale, affiancato dai filari che costeggiano la strada ferrata, che emergono rispetto alla pianura alluvionale del fiume Carboy, sia, infine, per la loro preminente posizione, i filari che costeggiano le stradine attorno alle case Caparrina.

L'intera zona è coltivata a vigneto, ad esclusione del versante ovest delle due propaggini, caratterizzato dalla coltura estensiva a seminativo.

dal punto di vista geomorfologico, l'area compresa tra il fiume Carboy ed il torrente Cavarretto è caratterizzata da tre unità fondamentali:

1) i vasti terrazzi marini pleistocenici compresi tra la contrada Cavarretto e la contrada Bertolino;

2) le aree di fondovalle occupate dal torrente Cavarretto, dal torrente Femmina Morta e dal fiume Carboy;

3) i versanti che si affacciano e degradano con gradienti topografici differenti verso la linea di costa. I terrazzi marini di contrada Cavarretto-Bertolino sono parte di quelli delle zone di Borgo Bonsignore, Piano di Macauda, contrada Mendolito, Sciacca, contrada Carbone, contrada S. ~~Marco~~, contrada ~~Tabia, contrada~~ Maragani. Detto sistema corrisponde alla medesima unità morfologico-strutturale, formatasi a seguito degli ultimi eventi dell'evoluzione tettonico-sedimentaria della regione ~~che~~ si sono manifestati alla fine del ~~pleistocene~~ superiore attraverso fasi di trasgressione e regressione marina, caratterizzate fondamentalmente da processi di erosione a spese delle strutture plicative plioceniche, in via di sollevamento, e della successiva sedimentazione di depositi clastici. È probabile che la genesi dei sedimenti clastici, almeno nei tratti più distanti dall'attuale linea di costa, sia legata anche alla interazione tra la dinamica delle correnti marine con quelle fluviali.

Le aste fluviali e torrentizie, aventi tipico sviluppo normale alla linea di costa, si sono presumibilmente impostate per fenomeni di «antecedenza» sulle strutture deformate dalla tettonica quaternaria. La persistenza, per tempi geologicamente lunghi, dell'orientamento quasi normale delle linee di drenaggio principali rispetto all'attuale linea, ha permesso la formazione, in corrispondenza dello sbocco dei fiumi sulle antiche spiagge, di vasti depositi deltizi, le cui testimonianze sono indicate dall'abbondante contenuto in fossili di acque salmastre, dal granoclassamento e dalla forma generale dei clasti costituenti i depositi terrazzati.

La dinamica fluviale connessa con le oscillazioni positive e negative del livello marino durante il pleistocene superiore, ha dato origine a vaste aree tabulari, in cui affiorano prevalentemente litofacies ghiaioso-sabbiose e conglomeratiche, aventi tipiche geometrie lenticolari per frequenti eteropie di facies in senso verticale ed orizzontale.

La morfologia sub-pianeggiante di tali aree, unitamente alle buone qualità pedologiche del suolo, favoriscono attività agricole di tipo intensivo.

L'orlo dei terrazzi marini, in genere, è contrassegnato da un livello di conglomerati più o meno cementati, che determina scarpate verticali di qualche metro di altezza ed in continua evoluzione morfo-dinamica.

Una evoluzione morfodinamica differente hanno subito le aree di fondovalle, occupate dal fiume Carboy e dal torrente Cavarretto. L'incisione di detti corsi di acqua sui versanti argillosi, ha determinato la formazione di ampie valli, per lo più a fondo piatto, sulle quali hanno trovato posto sedimenti fluviali di natura clastica. Quest'ultimi, distribuiti su terrazzi fluviali di diverso ordine, seguono il corso d'acqua e costituiscono possibili sedi di falde subalvee, essendo marginati da una formazione argilloso-marnosa impermeabile.

La notevole estensione areale dei terrazzi fluviali del fiume Carboy in particolare costituisce un elemento geologico ed idrogeologico di notevole importanza er l'intera area, data la sua prevalente vocazione agricola.

I versanti compresi tra i terrazzi marini di contrada Cavarretto, contrada Bertolino e la spiaggia, subiscono differenti modificazioni a seconda della loro posizione planoaltimetrica e del grado di copertura vegetale.

La presenza della spiaggia evita processi di rimaneggiamenti e o erosioni ad opera delle correnti marine per cui si deve ammettere una generale condizione di equilibrio idrodinamico delle correnti marine, con tendenza ai processi di sedimentazione costiera dei depositi terrigeni trasportati dalle acque correnti.

I versanti compresi tra la spiaggia ed i terrazzi marini, per la loro stessa natura litologica (argille marnose), oltre ai fenomeni di decompressione ed allentamento geomeccanico ad opera degli agenti esogeni, sono sottoposti all'intensa azione delle acque superficiali, sebbene la locale presenza di macchia spontanea ne limiti e rallenti la successiva evoluzione.

dal punto di vista geologico, le unità affioranti nell'area sono rappresentate da formazioni comprese nell'intervallo cronostratigrafico pliocene medio superiore-pleistocene superiore.

La formazione pliocenica, corrispondente all'unità nota in letteratura come «formazione di Monte Narbone», risulta costituita da litofacies argillose-marnose di colore grigio-azzurro con intercalati livelli sabbiosi poco cementati. Detta formazione risulta ricoperta, con contatto erosivo e o trasgressivo, dai depositi clastici dei terrazzi marini contrada Cavarretto-Bertolino che costituiscono i livelli sedimentari più alti della locale successione litostratigrafica;

dal punto di vista naturalistico, l'area di natura argillosa con tratti di natura silicea, nella contrada Caparrina è ricoperta quasi integralmente da una fitta vegetazione di palme nane (chamerops humilis), una volta presenti lungo tutti i versanti meridionali, e, in prossimità degli alvei dei valloni sopradetti, da canneti. Essa è caratterizzata da una vasta serie di endemismi floristici, quali il timelo, il narcisio selvatico, la carlina minore, la ferula comune, il muscari, la scilla, l'asfodelo, lo asparago pungente, il lino selvatico, la varianella, varie ombrellifere ed altre specie di valore minore. Sono presenti, inoltre, fittissime colonie di giaggiolo nano che colorano di intenso e smagliante viola buona parte dell'area, in prossimità della spiaggia, ed alcune interessanti specie tipiche delle dune, fra le quali alcune colonie di giglio marino e di eringio marittimo.

La fascia litoranea dell'ambiente marino è caratterizzata da fondali sabbiosi-siltosi su cui predomina il cymodocetum nodosae.

Sul fronte litoraneo si riscontra la presenza di una pineta a sviluppo parallelo alla linea di costa, con un fronte medio di circa quaranta metri, di filari di eucaliptus, adiacenti la strada ferrata e le stradine sui terrazzamenti, e di alcuni tamerici.

Nell'area si rileva la presenza stagionale di piccoli roditori, di colonie di gabbiani e di altri uccelli, quale l'upupa;

dal punto di vista archeologico, da ricerche eseguite recentemente, sono stati segnalati ritrovamenti, lungo la sponda sinistra del fiume Carboy, di alcuni resti di villa romana;

Considerato che l'ambiente, fatta eccezione del piccolo insediamento di Case Caparrina e di un altro raggruppamento in contrada Bertolino, risulta scarsamente edificato e comunque prevalentemente caratterizzato da case contadine a presidio dell'attività agricola, che rappresentano espressione di architettura rurale minore, ben inserite nel contesto paesistico circostante;

Considerato che l'area è destinata dallo strumento urbanistico vigente a zona F2 (impianti balneari), a zona F1 (impianti ricettivi) e a zona V2 (verde attrezzato ed impianti per lo sport e lo svago), tutte aventi alto indice edilizio e che le aree di espansione lungo la fascia costiera sono oggetto di piani di lottizzazione;

Considerato che tali previsioni urbanistiche sono potenzialmente idonee a consentire il depauperamento dell'area sopra descritta, caratterizzata fondamentalmente da una situazione paesistico ambientale in cui prevale il dato naturalistico;

Constatato che la zona come sopra descritta è in parte sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti della legge n. 431/85, art. 1, sub *a)* e *c)*, ma non è sottoposta, ai provvedimenti di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che le sue peculiari caratteristiche paesaggistiche ed ambientali la qualificano come area di straordinario interesse, che deve essere salvaguardata da interventi non programmati;

Considerato, pertanto, che è necessario ed urgente sottoporre l'area di cui sopra a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 1, n. 3 e n. 4, della legge n. 1497/39;

Ritenuta la opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire, nel territorio costiero del comune di Menfi, dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboy, ivi comprese le contrade Caparrina e Bertolino di Mare, modificazioni dell'aspetto esteriore del paesaggio che comporterebbero l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico e naturalistico sopra descritte, pervenendo alla dichiarazione di immodificabilità temporanea, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea, interessante il territorio suddetto, debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art 5 della legge n. 1497/1939, e dell'art. 1/*bis* della legge n 431/85, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana;

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, il territorio costiero del comune di Menfi, dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboy, comprendente le contrade Caparrina e Bertolino di Mare, descritto come sopra e delimitato nelle planimetrie *A, B, C, D* ed *E*, che formano parte integrante del presente decreto, è dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, sono vietate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1991, n. 15, fino alla approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del territorio costiero del comune di Menfi, dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboy, comprendente le contrade Caparrina e Bertolino di Mare, sopra descritto e così delimitato:

Il perimetro del territorio da vincolare, ricade interamente nel territorio comunale di Menfi e, partendo dalla foce del Vallone Cavarretto, risale verso nord-ovest, lungo il vallone stesso, fino al limite nord della particella 40 del foglio di mappa n. 94.

Da qui prosegue verso est, inglobando per intero le particelle numeri 40, 39 e 17 del suddetto foglio di mappa n 94, sino ad incontrare la strada vicinale Cavarretello

Sempre verso est, il perimetro di vincolo prosegue nel foglio di mappa n 95, inglobando per intero le particelle numeri 34 e 46, fino ad incontrare il torrente Bertolino Quindi, lo stesso ricade nel foglio di mappa n 96, attraversando prima il suddetto torrente, e poi, proseguendo verso sud-est, seguendo il confine delle particelle n. 50 e n 2, che comprende per intero, fino ad incontrare la strada ferrata Castelvetrano-Porto Empedocle. Da questo punto, attraversa, prima la suddetta strada ferrata, e poi, seguendone il confine sud-est, fino ad incontrare il canale che divide la particella n. 84 Da qui, prosegue verso est secondo l'andamento del canale stesso, fino ad incrociare la strada vicinale Lagano.

Da qui il perimetro di vincolo prosegue sempre verso sud, lungo detta strada fino ad intersecare la trazzera (al confine tra le particelle n. 70 e n. 113), per poi salire verso nord lungo la detta trazzera. Il perimetro di vincolo continua poi nel foglio di mappa n. 99, inglobando per intero le particelle numeri 54, 15, 14, 13, 12, 11 e 43, e prosegue lungo la trazzera che delimita le particelle numeri 58 e 59, che comprende per intero e taglia la particella n. 53, fino ad incontrare nuovamente la strada vicinale Lagano. Da qui lo stesso procede verso sud-est, lungo detta strada vicinale, fino ad incontrare la strada ferrata Castelvetrano-Porto Empedocle, che percorre sino a raggiungere il fiume Carboy. Infine, il perimetro di vincolo prosegue sempre verso sud, costeggiando l'alveolo del suddetto fiume, fino a raggiungere il mare, il tutto è anche meglio evidenziato nelle planimetrie catastali allegate sub *A, B, C, D, E* al presente decreto, del quale fanno parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente alle planimetrie *A, B, C, D* ed *E*, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza al comune di Menfi perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie delle zone vincolate, sarà contemporaneamente depositata presso l'ufficio del comune di Menfi, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Menfi.

Palermo, 16 marzo 1993

L'assessore FIORINO

Allegati
CAPO S. MARCO
FOGLIO N° 266
QUADRANTE IV
ORIENTAMENTO S.O. CAPO S. MARCO
AUTOSTRADE E STRADE STATALI
SIGLA
DENOMINAZIONE
Comune di Menfi
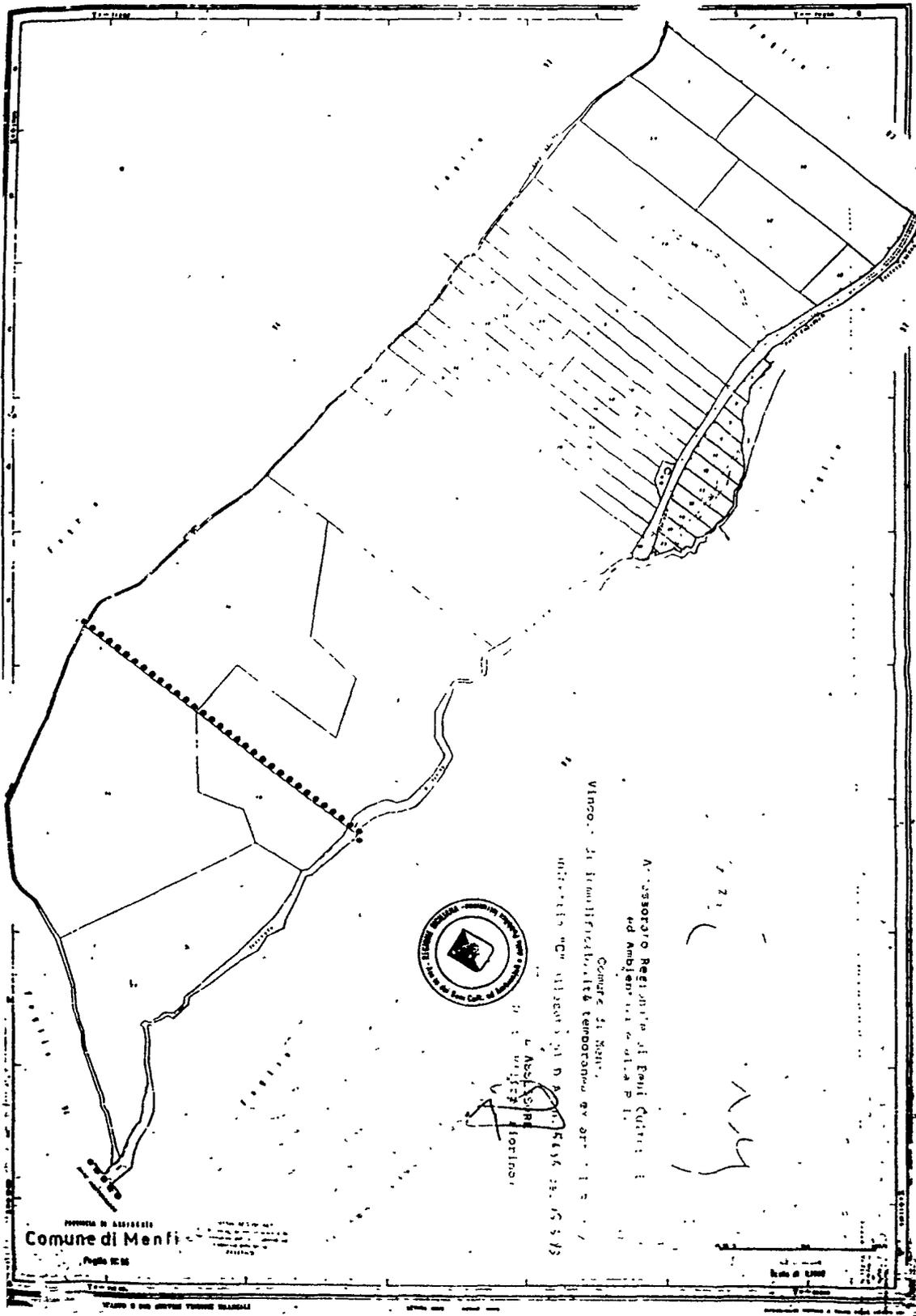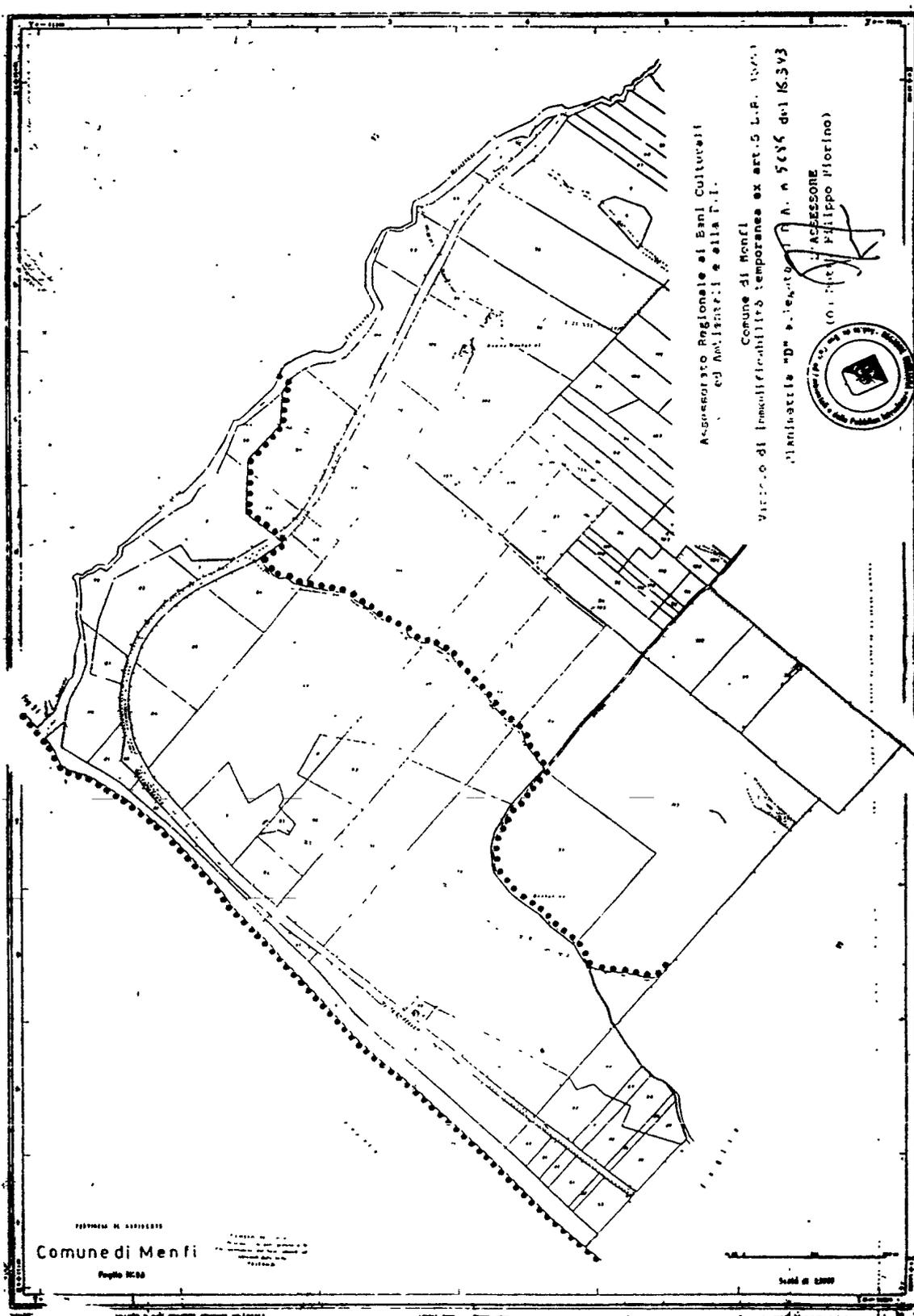
Comune di Menfi

Comune di Menfi

Comune di Menfi

93A4235

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 2 giugno 1993), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 luglio 1993, n. 261** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Partecipazione dell'Italia all'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria nei confronti della Serbia e del Montenegro, deliberato dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con le risoluzioni n. 787/92 e n. 820/93 dell'8 aprile 1993, mediante l'invio di un contingente della Guardia di finanza, per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1993.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 7.892 milioni per l'anno 1993.

Art. 2.

1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al personale facente parte della missione di cui all'articolo 1 è attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642 ***(a)***, prendendo a base la diaria spettante al personale in Romania e Ungheria. A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge viene fissata nella misura del 70 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301 ***(b)***, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado rivestito dagli appartenenti al contingente.

2. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

3. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento della missione di cui al medesimo comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308 ***(c)***. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ***(d)***. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308 ***(c)***, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni ***(e)***, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

4. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.

5. Gli autoveicoli impiegati dal contingente nell'operazione di cui all'articolo 1, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere condotti anche dal personale di altri Paesi facenti parte della forza U.E.O.

6. Il personale della Guardia di finanza munito di patente civile può condurre, ove previsto, anche gli autoveicoli degli altri Paesi componenti la forza U.E.O.

7. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni per l'embargo sul Danubio.

(a) Gli articoli 1 e 3 della legge n. 642/1961 (Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali) così recitano:

«Art. 1. — Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso delegazioni o rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a sei mesi, percepisce:

a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno;

b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;

c) le indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli che seguono.

Le disposizioni che precedono si applicano altresì in caso di destinazione all'estero presso enti, comandi od organismi internazionali dai quali non siano corrisposti stipendi o paghe. Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al primo comma».

«Art. 3. — Al personale di cui all'art. 1 può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361 [abrogata dall'art. 18 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, *n.d.r.*]».

(b) La legge n. 301/1992 reca norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento.

(c) L'art. 3 della legge n. 308/1981, recante norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento, è così formulato:

«Art. 3. — La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottoufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella *B* annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.

È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974. Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge.

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico».

(d) Il D.P.R. n. 1092/1973 approvata il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

(e) Il R.D.L. n. 1345/1926 reca norme sulla concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte, alle loro famiglie.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 7.892 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A4302

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare dalla defunta sig.ra Guerina Gamberini vedova Villani l'eredità consistente in: un appartamento sito in Bologna, via Toscana n. 215/2, distinto al nuovo catasto edilizio urbano di Bologna alla partita n. 1028849, foglio 198 n. 1 sub. 2967, cat. C E sub. 2973 cat. A, per un valore complessivo di L. 295.000.000; in beni mobili per un valore complessivo, detratte le passività, di L. 9.298.000. Detta eredità dovrà essere destinata ad attività di studio e ricerca nel campo della medicina.

93A4251

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B
◇ **FORLI**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F Mazzini
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160
◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA S c a r l
Via Farini 1/M
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 10
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8
◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 26
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27
◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle de Fabr
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 33.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 26.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 13.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L 345 000
- semestrale	L 188 000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 63 000
- semestrale	L. 44 000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunita europee

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44 000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I II e III* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189